



Modello di Organizzazione di Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Parte Generale

GIUGNO 2025

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

INDICE

1. PREMESSA	8
2. CENNI STORICI E ASSETTO SOCIETARIO DI CARBONE COSTRUZIONI SRL	9
2.1. Descrizione sintetica dell'azienda	9
2.2. Cenni storici	10
2.3. Assetto societario	10
2.4. Core business e asset aziendali	10
2.5. Scopo del Modello di organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla società Carbone Costruzioni srl	11
2.6. Certificazioni e attestazioni in possesso di Carbone Costruzioni srl	11
3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	15
3.1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche	15
3.2. I reati " <i>presupposto</i> "	16
1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D. Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla Legge n. 137/2023 e dalla Legge 56/2024]	17
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008 e modificato dalla Legge n. 90/2024]	17
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015 e L. 60/2023]	18
4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla Legge n. 112/2024 e dalla Legge n. 114/2024]	18
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 21/2018]	18

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis.1, D. Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla Legge n. 206/2023]	19
7. Reati societari (Art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dal D. Lgs. 19/2023]	19
8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 quater, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003, modificato da ultimo dalla Legge n. 60/2023]	20
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 quater.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]	20
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003, e modificato dalla Legge n. 199/2016 e Legge n. 238/2021]	20
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005 e modificato dal D. Lgs. n. 107/2018]	21
12. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]	21
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla Legge n. 186/2014 e dal D. Lgs. n. 195/2021]	21
14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25 octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla Legge di conversione n. 137/2023]	21
15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009, modificato da ultimo dalla L. n. 143/2024]	22
16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]	22
17. Reati ambientali (Art. 25 undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato da ultimo dal D. L. n. 105/2023 convertito con la Legge di conversione n. 137/2023]	22
18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 187/2024]	23
19. Razzismo e xenofobia (Art. 25 terdecies, D. Lgs 231/01 - articolo introdotto dal D. Lgs. n.21/2018)	23

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

20. Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e gioco d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 – quaterdecies, D. Lgs 231/01)[introdotto con la L. 03-05/2019]	23
21. Reati Tributarî (Art. 25 – quinquiesdecies, D. Lgs 231/01) [Modificato dal Decreto Legislativo n. 156/2022]	23
22. Contrabbando (Art. 25 – sexiesdecies, D. Lgs 231/01) [introdotto dal D. Lgs 75/2020, modificato dal D. Lgs. n. 141/2024]	24
23. Reati contro il patrimonio culturale (art. 25 – septiesdecies del D. Lgs 231/01) Modificato dalla Legge n. 6/2024]	24
24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 - duodevices - D. Lgs. 231/01)	24
25. Disposizioni in materia di delitti contro gli animali (art. 25 - undevices - D. Lgs.231/01 - introdotto dalla L. n.82/2025)	25
26. Delitti tentati (art.26 D. L.gs. 231/01)	25
27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi (Art. 12 L. 9/2013 Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato)	25
28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006 - da ultimo modificato dal D. Lgs. 141/2024)	25
3.3. Le sanzioni	26
3.4. Criteri di imputazione della responsabilità in capo alla società	29
3.5. Il presupposto di esclusione della responsabilità: l'adozione e l'effettiva implementazione del modello	31
3.6. Le condotte esemplificative di reato per la Carbone Costruzioni srl	31
3.6.1. Esempificazione di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa di Carbone Costruzioni srl per i reati contro la Pubblica Amministrazione	31
3.6.2. Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà Carbone Costruzioni srl per i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio	44
3.6.3. Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà di Carbone Costruzioni srl per i reati societari	51
3.6.4. I reati di terrorismo ed eversione dell'ordinamento democratico e contro la Personalità Individuale in relazione alla realtà di Carbone Costruzioni srl	59
3.6.5. Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa a Carbone Costruzioni srl per gli abusi di mercato	59

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

3.6.6. Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per la sicurezza sul lavoro	66
3.6.7. Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per i delitti informatici	67
3.6.8. Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	74
3.6.9. Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	77
3.6.10. Circa i delitti di criminalità organizzata	79
3.6.11. Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore	82
3.6.12. Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	85
3.6.13. Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per i reati ambientali	85
3.6.14. Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	93
3.6.15. Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per le condotte di Xenofobia e razzismo	95
3.6.16. Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e dei giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	96
3.6.17. Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per i delitti tributari	97
3.6.18. Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per i delitti di contrabbando	99
3.6.19. Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per i reati contro il patrimonio culturale	109

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

3.6.20. Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per i delitti di mutilazione degli organi genitali femminili	113
3.6.21. Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per i delitti transnazionali	113
4. IL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ADOTTATA DALLA CARBONE COSTRUZIONI SRL	117
4.1. Il profilo della Società e cenni storici	117
4.2. Struttura organizzativa	117
4.3. Obiettivi e finalità del modello	117
4.4. Metodologia operativa per implementazione del modello e suo aggiornamento	118
4.5. Struttura del modello	119
4.6. Processi e attività sensibili	121
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI CARBONE COSTRUZIONI SRL	122
5.1. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	122
5.2. Nomina e durata dell'Organismo di Vigilanza	122
5.3. Poteri e Funzioni dell'Organismo di Vigilanza	124
5.4. Segnalazioni e flussi informativi all'organismo di vigilanza	125
5.5. Reporting dell'organismo di vigilanza verso gli organi sociali	125
6. L'ISTITUTO DEL WHISTLEBLOWING	126
7. DIFFUSIONE E FORMAZIONE DEL MODELLO	128
7.1. Attività di diffusione e formazione	128
8. CONCLUSIONE	129

Termini e definizioni

Modello: modello di organizzazione, gestione e controllo secondo i requisiti del D. Lgs. n. 231/2001.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

OdV: Organismo di Vigilanza, s'intende l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello.

Organi Sociali: gli organi societari previsti da statuto.

CCNL: contratto collettivo nazionale di lavoro nonché i contratti integrativi aziendali.

D. Lgs. n. 231/2001 o Decreto: D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* e successive modifiche ed integrazioni.

Dipendenti: soggetti che svolgono in favore della società una prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione della società con contratto a tempo indeterminato o determinato, full time o part time. I lavoratori con contratto di collaborazione autonoma, interinali e tirocinanti sono equiparati ai dipendenti per quanto riguarda l'osservanza delle norme del D. Lgs. n. 231/2001.

Professionisti: soggetti di provata competenza ed affidamento con i quali instaurare un rapporto di collaborazione autonoma mediante il conferimento di specifici incarichi a complemento e ausilio dell'esecuzione di prestazioni legate ad incarichi conferiti alla Società dai propri clienti.

Fornitori: soggetti che forniscono alla Società beni e/o servizi in virtù di accordi e/o contratti.

Linee Guida: documenti emessi da associazioni di categoria o enti pubblici autorevoli in materia di D. Lgs. n. 231/2001.

Risk Assessment: metodologia strutturata di valutazione dei rischi e dei relativi controlli.

Stakeholders: soggetti portatori di interessi nei confronti dell'azienda, siano essi interni o esterni alla sfera aziendale.

Sistema di controllo interno: insieme dei protocolli e delle azioni adottate dalla società allo scopo di prevenire i rischi.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Whistleblowing: è un fondamentale strumento di compliance aziendale, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti (per esempio un fornitore o un cliente) di un'azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.

Whistleblower: è una persona che lavora in un'azienda (pubblica o privata) che decide di segnalare un illecito, una frode o un pericolo che ha rilevato durante la sua attività lavorativa (o, nel caso di un cliente, nel corso della sua esperienza di cliente di un'azienda).

1. PREMESSA

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, è il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, adottato da **Carbone Costruzioni srl**.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

La società **Carbone Costruzioni srl**, sensibile all'esigenza di garantire e promuovere condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere alla definizione e attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 (Modello di Organizzazione).

Al di là di quanto prescritto dal Decreto Legislativo che indica il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio, l'iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di **Carbone Costruzioni srl**, di modo che seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti così da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001.

Lo scopo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da **Carbone Costruzioni srl** è la costituzione di un sistema strutturato ed organico di controlli volto a prevenire i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Il modello si applica a:

- soci;
- amministratori e sindaci;
- direttore generale;
- dipendenti e collaboratori;
- fornitori e consulenti;
- chiunque altro instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione con Consorzio Stabile Impero

La Società vigila sull'osservanza delle disposizioni contenute nel modello assicurando la trasparenza delle azioni correttive poste in essere in caso di violazione dello stesso.

Carbone Costruzioni srl si impegna a diffondere, nella propria organizzazione ed all'esterno, i contenuti del modello ed i successivi aggiornamenti in modo completo, accurato e continuo.

In forza di quanto espressamente stabilito nel D. Lgs. n. 231/2001 (art. 6, terzo comma), i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento o linee guida redatti dalle associazioni rappresentative e di categoria, e comunicate al Ministero della Giustizia.

Il presente modello è redatto in conformità alle Linee Guida di Confindustria che, approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, tra l'altro suggeriscono:

- l'individuazione delle aree di rischio, onde verificare in quale area, settore o processo aziendale sia possibile la realizzazione delle fattispecie di reato di cui al decreto;

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

- la predisposizione di un idoneo sistema di controllo, atto a prevenire i rischi attraverso l'adozione di specifici protocolli;
- la previsione di un adeguato sistema disciplinare per la violazione delle norme del codice di condotta e delle procedure previste dal modello;
- l'affidamento del compito di vigilare sul modello ad un Organismo di Vigilanza, avente i seguenti principali requisiti: autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello è periodicamente aggiornato alle novità normative periodicamente introdotte dal Legislatore.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'Organo Amministrativo ha deciso la costituzione di un Organismo di Vigilanza con l'incarico di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organo Amministrativo ha nominato, con propria determina, i membri dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto delle regole previste dal presente Modello.

2. CENNI STORICI E ASSETTO SOCIETARIO DI CARBONE COSTRUZIONI SRL

2.1. Descrizione sintetica dell'azienda

Ragione sociale	Carbone Costruzioni srl
Rappresentante legale	Carbone Michele (Amministratore Unico)
Sedi	<u>Legale e amministrativa</u> Via Cavour, 244 Roma (RM) – 00184
P. Iva / C.F.	05066610659
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Anno di costituzione	31 luglio 2012
Codice Ateco	42.99.00
Attività prevalente	Costruzione di impianti sportivi, strutture di impianti industriali e di altre opere di ingegneria civile

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Contatti	Email: c.carbone@carbonecostruzioni srl.com Pec: carbonecostruzioni srl@pec.it
----------	---

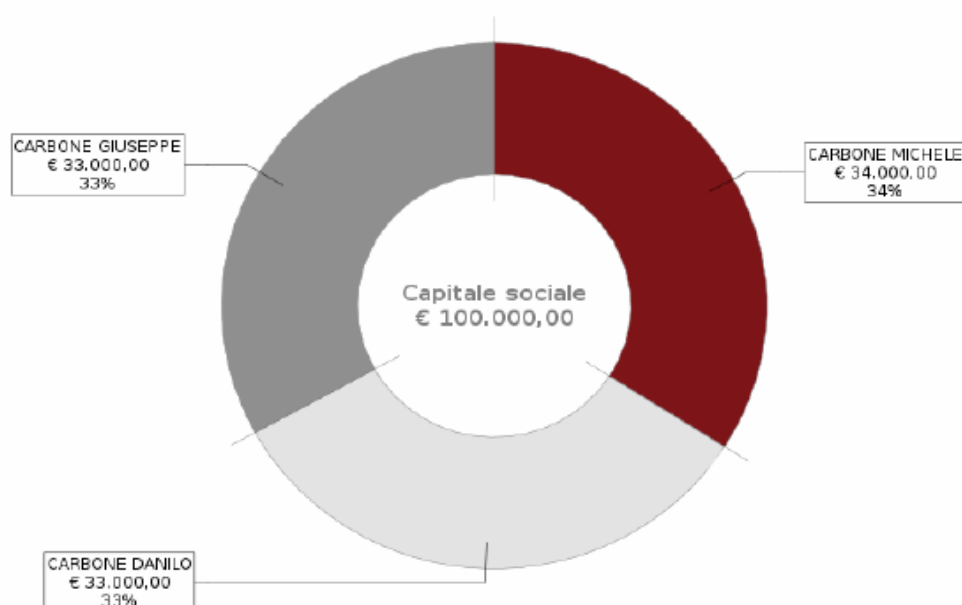
2.2. Cenni storici

La società Carbone Costruzioni srl viene costituita il 31 luglio 2012; iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al N. REA RM - 1763809.

2.3. Assetto societario

Carbone Costruzioni srl è una società che si occupa prevalentemente di costruzioni immobiliari e di ingegneria civile con assunzione ed esecuzione di tutti i tipi di appalti pubblici nel campo dell'edilizia, la cui rappresentanza legale è rimessa all'Amministratore Unico, Dott. Carbone Michele.

Al fine di comprendere al massimo la distribuzione del capitale sociale, si rende disponibile la fruizione della sottostante tabella:



ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

2.4. Core business ed attività secondarie

Il core business della Carbone Costruzioni srl si sostanzia principalmente nell'attività di costruzioni di edifici, sia pubblici che privati.

La società Carbone Costruzioni srl svolge tutte le attività inerenti all'immobiliare come, tra le altre, l'acquisto/vendita e/o permuta di suoli edificatori, di fabbricati da demolire, loro ricostruzione e/o ristrutturazione; ... ecc

2.5. Scopo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Carbone Costruzioni srl

Carbone Costruzioni srl ha adottato il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al fine di dimostrare ai propri partners commerciali e comprovare alle autorità competenti la conformità dei processi aziendali al Decreto Legislativo n. 231/2001, e successive modifiche e integrazioni, ma che rappresentasse anche gli effettivi procedimenti aziendali posti in essere dalla Carbone Costruzioni srl al fine di conseguire lo scopo sociale.

2.6. Certificazioni e attestazioni in possesso della Carbone Costruzioni srl

La società Carbone Costruzioni srl, al fine di comprovare la qualità dei propri servizi e dei procedimenti aziendali, ha conseguito le seguenti autorizzazioni e certificazioni:

UNI ISO 9001:2015 – Sistema di gestione della qualità

È uno standard internazionale che consente di dimostrare l'impegno della società per la gestione della qualità in azienda.

Lo standard regola, principalmente, il rapporto tra cliente e fornitore; inoltre, consente all'azienda di dimostrare la propria capacità di soddisfare le esigenze dei propri clienti.

UNI ISO 45001:2018 – Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

È uno standard internazionale che individua i requisiti per un sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro, al fine di consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri,

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro, nonché migliorando proattivamente le proprie prestazioni relativi alla sicurezza e salute sul lavoro.

UNI ISO 14001:2015 – Sistema di gestione ambientale

È uno standard internazionale, ad adesione volontaria che fornisce un quadro di gestione chiaro per ridurre l'impatto ambientale di un'organizzazione e per assicurare di soddisfare i requisiti legale e costruire la fiducia degli stakeholder.

Lo standard in esame mira a fornire un approccio sistematico per pianificare, implementare e gestire un sistema di gestione ambientale.

A questi riconoscimenti si aggiunge anche la prestigiosa Medaglia di Platino EcoVadis che certifica l'impegno della società Carbone Costruzioni srl in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG), ponendolo tra le aziende più virtuose a livello internazionale.

3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

3.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

In data 8 giugno 2001 è stato promulgato il Decreto Legislativo n. 231 ("D. Lgs. n. 231/2001") recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" in attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 (sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee), la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, (sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri) e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Con l'emanazione del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento un innovativo sistema sanzionatorio che istituisce e disciplina la "responsabilità amministrativa degli enti", in relazione ad alcuni reati commessi - nell'interesse o a vantaggio dell'ente - da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, di fatto, la gestione e il controllo della stessa (cc.dd. soggetti apicali);

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti soggetti subordinati).

Si deve evidenziare che la natura del nuovo tipo di responsabilità dell'Ente, pur definita come *"amministrativa"*, ha forti analogie con la responsabilità *"penale"* sia per la circostanza che il suo accertamento avviene nell'ambito del processo penale, sia in quanto essa è autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato; infatti l'Ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.

Le sanzioni amministrative applicabili all'Ente consistono in sanzioni di natura pecuniaria, interdittiva, nella confisca di beni ovvero nella pubblicazione della sentenza.

La responsabilità amministrativa (penale) della persona giuridica viene esclusa nell'ipotesi in cui il soggetto agente abbia commesso il fatto nell'interesse esclusivo proprio o di terzi estranei all'Ente.

La nuova responsabilità amministrativa introdotta dal decreto mira, innanzitutto, a colpire il patrimonio delle società e degli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione di alcune individuate fattispecie criminosi.

È, quindi, prevista, in tutti i casi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale della società. Per le ipotesi più gravi sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la Società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei reati considerati. Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno alla società (l'Organismo di Vigilanza) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello.

Il modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare i processi e le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la commissione dei reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

3.2 I reati “presupposto”

Il legislatore ha inizialmente focalizzato la propria attenzione ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione salvo intervenire successivamente a più riprese per rafforzare la normativa nazionale ed adeguarla alle convenzioni internazionali.

La tabella sotto riporta l'elenco completo dei reati presupposto, organizzato per categoria aggiornato alla data del 24/06/2025

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D. Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla Legge n. 137/2023 e dalla Legge 56/2024]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa (art. 640 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.)
- Applicabilità dell'art. 322 ter c.p. (art. 640 quater c.p.)
- Frode in agricoltura (art. 2, Legge 898/1986)

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008 e modificato dalla Legge n. 90/2024]

- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.) [abrogato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
- Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 sexies c.p.)
- Circostanze attenuanti (art. 623 quater c.p.)
- Estorsione (art. 629 c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater 1 c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.)
- Circostanze attenuanti (art. 639 ter c.p.)
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)
- Disposizioni urgenti in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D. L. n. 105/2019)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015 e L. 60/2023]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416 bis. 1 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla Legge n. 112/2024 e dalla Legge n. 114/2024]

- Peculato (art. 314 c.p.)
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p.)
- Riparazione pecuniaria (art. 322 quater c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [Abrogato dalla Legge n. 114/2024]
- Circostanze attenuanti (art. 323 bis c.p.)
- Causa di non punibilità (art. 323 ter c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 21/2018]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla Legge n. 206/2023]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25 ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 38/2017 e dal D. Lgs. n. 19/2023]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote societarie o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- Pene accessorie (art. 2635 – ter c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. n. 19/2023)

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25 quater, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge n. 7/2003, modificato da ultimo dalla Legge n. 60/2023]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 bis. 1 c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies. 1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies. 2 c.p.)
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies. 3 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordi (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (art. 435 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 quater.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge n. 228/2003 e modificato dalla Legge n. 199/2016 e Legge n. 238/2021]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)
- Tortura (art. 613 bis c.p.)
- Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613 ter c.p.)

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25 sexies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005 e modificato dal D. Lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n.238/2021]

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)
- Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187 bis D. Lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 187 ter D. Lgs. n. 58/1998)
- Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (art. 187 ter. 1 D. Lgs. n. 58/1998)
- Responsabilità dell'ente (art. 187 quinquies D. Lgs. n. 58/1998)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 del Regolamento UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 del Regolamento UE n. 596/2014)

12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25 septies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge n. 123/2007]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55 del D. Lgs. n. 81/2008)

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla Legge n. 186/2014 e dal D. Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 – octies.1 del D. Lgs n. 231/01) [articolo aggiunto dalla Legge n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti Regio decreto n. 1398 (art. 493 ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge n. 99/2009, modificato da ultimo dalla Legge n. 143/2024]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge n. 633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, Legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis Legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis Legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter Legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies Legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies Legge n.633/1941).
- Art. 174 ter della Legge n. 633/1941

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

17. Reati ambientali (Art. 25 undecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato da ultimo dal D. L. n. 105/2023 convertito con la Legge di conversione n. 137/2023]

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)
- Scarichi di acque reflue (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Abbandono di rifiuti (D. Lgs. 152/2006, art. 255)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Bonifica dei siti (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012 e modificato dalla Legge n. 161/2017 e dal D.L. n. 145/2024]

- Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 18 ter D. Lgs n.286/1998 – introdotto dal D.L. n.145/2024 e modificato dalla L. N. 187/2024)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, comma 12 e 12 bis D. Lgs n.286/1998 – modificato dal D.L. n.145/2024 e dalla L. N. 187/2024)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 1, 3, 3bis, 3 ter, 5 del D. Lgs. n. 286/1998)
- Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998)
- Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (art. 22, comma 12 ter, D. Lgs. n. 286/1998)

19. Razzismo e xenofobia (Art. 25 terdecies, D. Lgs 231/01) [articolo aggiunto dalla Legge n. 167/2017 e modificato dal D. Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)
- Circostanza aggravante (art. 604 ter c.p.)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

20. Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e gioco d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 quaterdecies, D. Lgs 231/01) [introdotto con la Legge n. 39/2019]

- Frodi in competizioni sportive (art. 1 della Legge n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della Legge n. 401/1989)

21. Reati Tributari (Art. 25 – quinquiesdecies, D. Lgs 231/01) [Modificato dal D. Lgs. n. 75/2020 e dal D. Lgs. n. 156/2022]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. n. 74/2000)

22. Contrabbando (Art. 25 – sexiesdecies, D. Lgs 231/01) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020, modificato dal D. Lgs. n. 141/2024]

- Diritti doganali e diritti di confine (art. 27 D. Lgs. n. 141/2024)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. n. 141/2024)
- Fabbricazione clandestina di alcol e bevande alcoliche (art. 40 bis D. Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi (art. 40 ter D. Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze attenuanti (art. 40 quater D. Lgs. n. 141/2024)
- Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40 quinquies D. Lgs. n. 141/2024)
- Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati (art. 40 sexies D. Lgs. n. 141/2024)
- Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs. n. 141/2024)
- Associazione per la fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. n. 141/2024)
- Sottrazione all'accertamento dell'accisa sull'alcole e bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. n. 141/2024)
- Circostanza aggravanti (art. 45 D. Lgs. n. 141/2024)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. n. 141/2024)
- Deficienze ed eccedenze del deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 D. Lgs. n. 141/2024)
- Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa (art. 47 D. Lgs. n. 141/2024)
- Irregolarità nella circolazione nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa (art. 49 D. Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D. Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D. Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D. Lgs. n. 141/2024)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D. Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D. Lgs. n. 141/2024)
- Delle Misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art.94 D. Lgs. n. 141/2024)

23. Reati contro il patrimonio culturale (artt. 25 septiesdecies e 25 duodevicies del D. Lgs. n. 231/01) [articolo modificato dalla Legge n. 6/2024]

- Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.)
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.)
- Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 – quaterdecies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 – terdecies c.p.)

25. Reati contro gli animali (Art. 25 - undevicies – Articolo aggiunto dalla L. n.82/2025)

- Uccisione di animali (art. 544 bis c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 quater c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544 quinquies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 544 septies c.p.)
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

26. Delitti tentati (Art. 26 D. Lgs.231/01)

- Delitto tentato (Art. 56 c.p.)

27. Responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte e adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione, o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

28. Reati transnazionali (Legge n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del TU di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Tu di cui al DPR 9/10/1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del TU di cui al DPR 23/01/1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416 bis 1 c.p.)

3.3 Le sanzioni

Per quanto concerne le sanzioni, il decreto ne individua una serie articolata.

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) La sanzione pecuniaria;
- b) Le sanzioni interdittive;
- c) La confisca;
- d) La pubblicazione della sentenza.

- **sanzioni pecuniarie (artt. da 10 a 12 D. Lgs. n. 231/2001):**

la cui commisurazione è determinata in numero e valore delle quote tenuto conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della società nonché dell'attività svolta per contrastare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è determinato in base alle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione e comunque non in misura inferiore a cento e non superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37.

La determinazione della sanzione si articola, in via generale, in due fasi in cui il giudice:

1. fissa l'ammontare delle quote;
2. determina il valore monetario della singola quota.

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 231/2001, la sanzione pecuniaria è ridotta se il danno cagionato è di particolare tenuità, se l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso o se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ha ricavato un vantaggio minimo.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- **sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17 D. Lgs. n. 231/2001):**
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto, le sanzioni interdittive si applicano solo in presenza di una delle seguenti condizioni:

- L'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- L'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.

I criteri di scelta delle sanzioni interdittive sono disciplinati dall'art. 14 del D. Lgs. n. 231/2001 e coincidono con i principi di proporzionalità, idoneità e gradualità. Nello specifico, il giudice determina il tipo e la durata della sanzione tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'Ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
- b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 231.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Il giudice, con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, indica i compiti e i poteri del commissario il quale cura, altresì, l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; inoltre, non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

Se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni all'interdizione dall'esercizio dell'attività, può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Il giudice può applicare all'Ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Invece, se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Le sanzioni interdittive non si applicano qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, si verificano le seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

- **Confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19 D. Lgs. n. 231/2001);**

Nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurare la continuità produttiva, si applica l'articolo 104 bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271

- **Pubblicazione della sentenza (art. 18 D. Lgs. n. 231/2001).**

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art.36 c.p. nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità della società, nonché la determinazione della sanzione, sono attribuiti al giudice penale competente in esito al procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

3.4 Criteri di imputazione della responsabilità in capo alla società

I presupposti oggettivi per l'applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/2001 si evincono dall'art. 5 del medesimo decreto e sono i seguenti:

- commissione da parte dei **soggetti apicali o subordinati** di uno dei reati previsti dalla normativa di cui si tratta;
- il fatto costituente reato sia stato commesso in tutto o anche solo in parte, nell'**interesse o a vantaggio** della società.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Il concetto di **interesse** è strettamente connesso ad un concetto di finalizzazione del reato, affinché sussista, è sufficiente che il reato sia stato compiuto con l'intenzione di far acquisire alla società una utilità economica senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita.

Il termine **vantaggio**, invece, fa riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica, da parte della società, a prescindere dalle intenzioni che hanno spinto l'agente al compimento del reato.

Pertanto, accertato il compimento di uno dei reati sopra elencati, da parte dei soggetti funzionalmente collegati alla società, per la sussistenza della responsabilità in capo allo stesso sarà sufficiente che tali soggetti abbiano commesso il fatto per favorire in termini economici la società medesima; e ciò anche se da una verifica *ex post* si accerta che tale utilità non è stata conseguita.

Se poi, ed in alternativa, a prescindere dalle intenzioni che hanno mosso la condotta degli autori del reato presupposto, la società ha conseguito un effettivo vantaggio economico, la società è chiamata a rispondere per il fatto compiuto dagli stessi.

A riguardo bisogna distinguere due ipotesi:

1. per i reati commessi da **soggetti in posizione "apicale"**, il D. Lgs. n. 231/2001 introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità della società, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se essa dimostra:
 - che «l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;
 - che «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;
 - che «le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»;
 - che «non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità della società possa essere esclusa.

2. Se il reato è stato commesso da **soggetti in posizione "subordinata"**, non sussiste la presunzione di responsabilità in capo alla società; affinché questa venga chiamato a rispondere sarà onere del magistrato nelle more del processo, accertare che la commissione del reato è stata resa possibile all'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

In questa ipotesi, il D. Lgs. n. 231/2001 riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «*se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*».

3.5 Il presupposto di esclusione della responsabilità: l'adozione e l'effettiva implementazione del modello

Il D. Lgs. n. 231/2001 non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione, esso si limita a dettare alcuni principi di ordine generale parametrati in funzione dei differenti soggetti che potrebbero commettere un reato.

La finalità del modello è di attuare un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, in totale sintonia con il concetto di elusione fraudolenta previsto dall'art. 6 del Decreto.

Il modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, al contrario, un apparato dinamico che permette alla società di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

3.6. Le condotte esemplificative di reato per la società Carbone Costruzioni srl

3.6.1 Esempificazione di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per i reati contro la Pubblica Amministrazione

Peculato (art. 314 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

È applicabile la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando l'autore del reato ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizione di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Tale fattispecie si applica solo fuori dai casi previsti dall'art. 314 c.p.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Tale fattispecie di reato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate: la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati o comunque vengono distratti da tali finalità.

Soggetto attivo del reato è *"chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione"* e, dunque, secondo l'interpretazione prevalente, possono essere soggetti attivi tutti i soggetti estranei all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

Ad esempio, i dipendenti o i dirigenti del Consorzio Stabile Impero cui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico, utilizzano i fondi per sostenere costi relativi ad altre operazioni diverse da quelle per le quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio, fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla Società).

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

conseguano indebitamente, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Soggetto attivo del reato è *“chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione”* e, dunque, secondo l'interpretazione prevalente, possono essere soggetti attivi tutti i soggetti estranei all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

Infine, l'autore del reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Qualora il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri, la pena è della reclusione da un a quattro anni; invece, se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000, la pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni.

Qualora la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822, però, tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito

Ad esempio, quando l'amministratore, per ottenere l'accesso ad un mutuo agevolato od altro finanziamento della Comunità Europea o di altri enti pubblici, produce documenti attestanti situazioni o requisiti falsi.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei mesi a dodici anni.

Questo reato non è suscettibile di applicazione non sussistendo nel Consorzio Stabile Impero. alcun soggetto che possa rivestire la funzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

La fattispecie di reato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

L'autore del reato è punito con la reclusione da tre a otto anni.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. e 319 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Qualora dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

La fattispecie di reato in esame si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi di cui sopra, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiore a euro 100.000.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato rappresenta una "*forma anticipata*" del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'art. 318, c. 1, c.p., ridotta di un terzo.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Qualora l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, l'autore del reato soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'art. 319 c.p. ridotta di un terzo.

La pena di cui al comma 1 del presente articolo, si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; invece, la pena di cui al comma 2 del presente dispositivo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.

Per un'esemplificazione si veda il caso precedente, con conseguente rifiuto dell'offerta dell'amministratore del Consorzio Stabile Impero da parte del pubblico ufficiale.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni di cui sopra relative agli articoli dal 317 al 322 c.p. si applicano anche nei medesimi casi delittuosi descritti in cui siano coinvolti membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati esteri.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [articolo abrogato dalla Legge n. 114/2024]

Tale ipotesi di reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quale non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La fattispecie di reato in esame si consuma nell'ipotesi in cui chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli art. 318, 319 e 319 ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un [pubblico ufficiale](#) o un incaricato di un [pubblico servizio](#) o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, [denaro](#) o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

soggetti di cui all'art. 322 bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della [reclusione](#) da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'art. 322 bis c.p.

Altresì, la pena è aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o un atto degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante l'impiego di violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti.

Ad esempio, il reato si verifica qualora l'amministratore o un dipendente di Italiana Carburanti S.p.a. altera il normale svolgimento della gara pubblica attraverso l'impiego di violenza o minaccia nei confronti del pubblico funzionario preposto alla gara.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

Il reato si configura qualora, mediante l'impiego di violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

Ad esempio, l'amministratore o un socio del Consorzio Stabile Impero minaccia il pubblico ufficiale affinché il contenuto del bando di gara sia confacente alle caratteristiche della società al fine di una certa e facile aggiudicazione.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto attivo del reato commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati dall'art. 355 c.p.

La pena cui soggiace l'autore del reato è la reclusione da uno a cinque anni con la multa non inferiore a euro 1.032 c.p.; per di più, la pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'art. 355 c.p.

Truffa (art. 640 c.p.)

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.519 se:

- 1) il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2 bis) il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, numero 5, c.p.;

2 ter) il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione

Esempio: nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, il Consorzio Stabile Impero fornisce alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Per quanto concerne gli elementi strutturali del reato, la fattispecie prevede che un reato comune, commissibile dunque da chiunque, attraverso artifici o raggiri, induca in errore la Pubblica Amministrazione determinando in suo danno un vantaggio alla Società.

A titolo esemplificativo, si veda il caso precedente di cui all'art. 640 c.p.: la finalità deve consistere nell'ottenimento di un contributo, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640 c.p., ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Esempio, la Carbone Costruzioni srl viola il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio d'oliva (art. 2 Legge n. 898/1986)

Tale ipotesi reato si configura nel caso in cui un soggetto, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Modifiche introdotte dalla Legge n. 161/17

La Legge n. 161/17, nel modificare il Codice Antimafia e le questioni legate alla sottoposizione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, ha esteso il novero di reati che potrebbero, in caso di condotte abituali, consentire la sottoposizione della misura. All'art. 4, lett. i-bis, si fa riferimento "*[...] ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice*". Questa modifica normativa ha certamente reso ancora più delicata la gestione delle attività aziendali riconducibili all'area di rischio della commissione di reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione.

Modifiche introdotte dalla Legge n. 137/2023

Il 10 ottobre 2023 è entrata in vigore la Legge n. 137/2023 recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Tra le novità apportate dal provvedimento, è previsto l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa con l'introduzione, tra l'altro, dei reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.).

Il predetto reato è stato inserito nell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 231/01, rubricato "*indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*".

Nell'ipotesi di commissione del reato, è prevista l'applicazione del regime sanzionatorio già disciplinato dal previgente art. 24.

Decreto Legge n. 92 del 4 luglio 2024 convertito con modifiche dalla Legge n. 112/2024

Il 4 luglio 2024 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 92 che ha introdotto, nel novero dei reati di cui all'art. 25 ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, l'art. 314 bis c.p. e ha apportato delle modifiche all'art. 322 bis c.p.

Nello specifico, l'art. 314 bis c.p. concerne la fattispecie di reato relativa all'indebita destinazione di denaro o cosa mobili, invece, l'art. 322 bis c.p. riguarda le fattispecie di reati attinenti al peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri).

Il Decreto Legge in esame è stato convertito, con modificazioni, con la Legge n. 112 l'8 agosto 2024; nello specifico, la modifica principale attiene all'aggiunta di un secondo comma all'art. 314 bis c.p., riportante la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto, descritto nel primo comma, offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Legge n. 114 del 9 agosto 2024

In data 9 agosto 2024 è stata pubblicata la Legge n. 114 con la quale è stato abrogato l'abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.

Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione e di soggetti incaricati di pubblico servizio: elenchi esemplificativi

Obiettivo del presente paragrafo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "*soggetti attivi*" nei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose previste nel Decreto Legislativo

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

citato. In aggiunta sono riportate anche delle indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

Di seguito un elenco complessivo di Enti della Pubblica Amministrazione anche se in particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei *“Pubblici Ufficiali”* e degli *“Incaricati di Pubblico Servizio”*.

Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come *“Ente della Pubblica Amministrazione”* qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenenti alla Pubblica Amministrazione quegli Enti che svolgono *“tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”*.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - Ministeri;
 - Camera e Senato;
 - Dipartimento Politiche Comunitarie;
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - Banca d'Italia;
 - Consob;

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

- Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - Agenzia delle Entrate;
 - ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 - COVIP;
3. Regioni;
 4. Province;
 5. Comuni;
 6. Comunità montane;
 7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 8. Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali quali:
 - INPS
 - CNR
 - INAIL
 - INPDAI
 - INPDAP
 - ISTAT
 - ENASARCO
 9. ASL;
 10. Enti e Monopoli di Stato;
 11. RAI.

Fermo restando la natura puramente esemplificativa degli Enti Pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei *“Pubblici Ufficiali”* e degli *“Incaricati di Pubblico Servizio”*.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale *“agli effetti della legge penale”* colui il quale esercita *“una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di *“pubblica funzione amministrativa”*.

Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di *“funzione legislativa”* e *“funzione giudiziaria”* in quanto l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione *“esterna”* della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da *“norme di diritto pubblico”*, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di *“pubblica funzione”* da quella di *“servizio pubblico”*.

Vengono quindi definite come *“funzioni pubbliche”* quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- a) poteri deliberativi;
- b) poteri autoritativi;
- c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una *“pubblica funzione amministrativa”*.

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali *“casi dubbi”*, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendosi ad un'attività di altro Ente Pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consente, ne formano

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza (e.g. i componenti di un consiglio di amministrazione di un ospedale: Cass. Pen., Sez. VI, n. 11462 del 15 dicembre 1997).

Esatto sembra, infine, affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgono solo funzioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della Pubblica Amministrazione).

Reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali:

Art. 314 c.p. Peculato.

Art. 314 bis c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Art. 317 c.p. Concussione.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari.

Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.

Incaricati di un Pubblico Servizio

La definizione della categoria di "*soggetti incaricati di un pubblico servizio*" si rinviene all'art. 358 cod. pen. il quale recita che "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*". Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "*pubblico servizio*" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "*servizio*", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla "*pubblica funzione*" – da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire "*servizio pubblico*" lo svolgimento di "*semplici mansioni di ordine*" né la "*prestazione di opera meramente materiale*".

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette ad una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha, quindi, indicato una serie di *"indici rivelatori"* del carattere pubblicistico dell'Ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di *"incaricato di un pubblico servizio"* è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio:

Art. 314 c.p. Peculato.

Art. 314 bis c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Art. 317 c.p. Concussione.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari.

Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.

3.6.2 Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà della Carbone Costruzioni srl per i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio

Nell'ambito delle attività della Carbone Costruzioni srl si ritiene che non sussista un'area particolarmente esposta al reale rischio di reati ex art. 25 bis e art. 25 bis1 del D. Lgs. n. 231/2001; tuttavia, sussistendo un astratto rischio di agevolazione o concorso in talune delle dette fattispecie delittuose vengono qui di seguito descritte con esempi generali di condotta pur non calati nella effettiva realtà dell'attività del Consorzio Stabile Impero

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Tale fattispecie di reato sanziona quei comportamenti, da chiunque commessi, idonei a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, distinguendo quattro diverse modalità di condotta:

- a) Contraffazione di monete nazionali o straniere aventi corso legale nello Stato o fuori.
- b) Alterazione in qualsiasi modo di monete genuine, dando a esse l'apparenza di un valore superiore.
- c) Introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario e fuori dalle ipotesi di concorso nell'alterazione o contraffazione:
 - a) La prima modalità di condotta consiste nel far giungere nel territorio dello Stato monete altrove contraffatte; la detenzione è rappresentata dal disporre, a qualsiasi titolo, anche momentaneamente, della moneta contraffatta o alterata.
 - b) La spendita e la messa in circolazione, invece, sono rispettivamente integrate dall'utilizzare come mezzo di pagamento o dal far uscire dalla propria sfera di custodia, a qualsiasi titolo, la moneta suddetta;
- d) Acquisto o ricezione di monete falsificate da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterle in circolazione: l'acquisto rappresenta una vera e propria compravendita di monete falsificate ed è pertanto del tutto indifferente, ai fini della consumazione, che l'agente entri nel possesso delle monete stesse. La ricezione, invece, è integrata dal semplice rendersi destinatari delle predette monete per effetto di un trasferimento differente dalla compravendita. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che il soggetto agisca con la precisa finalità di mettere in circolazione le monete contraffatte o alterate.

Il reato è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098; inoltre, la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Tale ipotesi di reato si realizza nel caso in cui chiunque alteri monete della qualità indicata dall'art. 454 c.p., scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati ai precedenti numeri 3 e 4, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

L'ipotesi in esame può presentare profili problematici in relazione alla possibile sussistenza di una responsabilità amministrativa dell'Ente. Infatti, potrebbe essere chiamato a rispondere del reato in oggetto l'operatore della Società che introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Le pene applicabili sono quelle previste dagli artt. 453 e 454 c.p., ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce, con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a euro 1.032, chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori falsificati (art. 459 c.p.)

Tale ipotesi di reato si applica alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, ma le pene, previste dagli artt. 453, 455 e 457 c.p., sono ridotte di un terzo.

Tale fattispecie di reato è solo astrattamente ipotizzabile in relazione alla realtà della Carbone Costruzioni srl.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

La fattispecie di reato in esame punisce, se il fatto non costituisce un più grave reato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032, chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Tale fattispecie di reato è solo astrattamente ipotizzabile in relazione alla realtà della Carbone Costruzioni srl.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Tale ipotesi di reato si applica nei confronti di chiunque fabbrica, acquista, [detiene](#) o aliena filigrane, programmi e dati informatici o [strumenti destinati alla contraffazione o alterazione](#) di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La pena prevista dal presente articolo si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Tale fattispecie di reato è solo astrattamente ipotizzabile in relazione alla realtà della Carbone Costruzioni srl.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, [fa uso](#) di [valori di bollo](#) contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo, ridotta di un terzo

Tale fattispecie di reato è solo astrattamente ipotizzabile in relazione alla realtà del Consorzio Stabile Impero

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Tale ipotesi di reato si applica nei confronti di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Il reato ha il suo presupposto logico nella fattispecie di cui all'articolo precedente e ne rappresenta il suo naturale sviluppo, sempre nell'ottica della tutela della fede pubblica, punendo la introduzione e il commercio nel territorio nazionale di beni con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati (laddove la differenza tra alterazione e contraffazione è già stata evidenziata sopra).

Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 ter c.p.)

Il reato si configura qualora chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendo titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

Inoltre, la medesima pena si applica all'autore del reato che, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui l'autore del reato attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità allo scopo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare uno dei delitti di cui agli artt. 648 c.p., 648 bis c.p. e 648 ter c.p.

La pena detentiva si applica anche nei confronti dell'autore del reato che, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie, azioni o cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esercizi di appalti o di concessioni.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La norma costituisce il paradigma della tutela penale della libertà di iniziativa economica.

Si tratta di un reato comune, che si sostanzia nell'impedire o comunque turbare l'esercizio dell'attività economica (industriale o commerciale) mediante l'uso della violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti.

Il reato è a consumazione anticipata: non occorre cioè che l'impedimento o il turbamento si realizzino, essendo sufficiente che la condotta sia astrattamente idonea a tali risultati.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

È da precisare che, agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose qualora esse siano danneggiate, trasformate o ne sia mutata la destinazione; sono mezzi fraudolenti tutti quei mezzi idonei a trarre in inganno la vittima.

È prevista la pena della reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo da chi eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

L'individuazione esatta della condotta tipica presenta problemi, considerato che il legislatore ha affiancato l'espressione "*concorrenza*" – attività esplicativa di un diritto costituzionalmente garantito quale la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) – e l'espressione "*violenza e minaccia*".

Si può comunque affermare che il reato si consuma quando – nell'ambito dell'esercizio dell'attività economica - vengono posti in essere comportamenti di tipo violento e/o intimidatorio.

Esemplificando, il delitto è spesso contestato in caso di aggiudicazione fraudolenta di una gara, laddove venga realizzato un atto di intimidazione nei confronti di un'impresa, tendente a "eliminarla" dalla competizione per la aggiudicazione della gara.

Il reato è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato consiste nella vendita o comunque nella messa in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali con nomi, marchi, segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale. La fattispecie è posta a tutela della produzione nazionale.

La pena è la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli [473](#) e [474](#).

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato può realizzarsi solo nel contesto dell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, e consiste nella consegna all'acquirente di una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

La fattispecie di reato è punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

La norma è posta a tutela della sicurezza e della trasparenza del mercato.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La fattispecie di reato si consuma nell'ipotesi in cui chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

La pena è della reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La norma costituisce un insieme unitario di tutela penale dei marchi, insieme con le norme appena sopra citate. Le condotte sanzionate dall'art. 517 c.p. attengono al falso ideologico, cioè si punisce chi pone in vendita o comunque mette in circolazione beni con nomi, segni distintivi o marchi che, pur senza imitare marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori.

È prevista la pena della reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

La fattispecie punisce chiunque, conoscendo o potendo conoscere l'esistenza di un titolo di proprietà industriale, produce o utilizza beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale ovvero introduce nello Stato di tali beni al fine di metterli in circolazione o in vendita.

Il reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Si tratta di reati la cui condotta si sostanzia con riferimento a beni e prodotti agroalimentari, per il quale le condotte tipiche sono totalmente estranee alla realtà operativa del Consorzio Stabile Impero

Modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 125/2016.

Il Decreto Legislativo n. 126 del 2016 - in attuazione della Direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI - apporta modifiche ad alcune disposizioni del codice penale relative ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, richiamate anche dall'art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, la novella interviene:

- sull'art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), estendendo la responsabilità penale al caso di indebita fabbricazione di

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

quantitativi di monete in eccesso, da parte di chi sia autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità;

- sull'art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata), inserendo espressamente i dati (in aggiunta alle filigrane ed ai programmi informatici) nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione. Si precisa, inoltre, che il reato sussiste anche quando tali strumenti non abbiano nella falsificazione la propria destinazione esclusiva.

Entrambe le disposizioni citate sono richiamate dall'art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) che viene, quindi, indirettamente modificato a sua volta.

Tuttavia, mentre pare indubbio che il Decreto Legislativo n. 231/2001 recepisca automaticamente la nuova formulazione dell'art. 461 c.p., è invece lecito domandarsi quale sia la sorte delle integrazioni apportate all'art. 453 c.p.

La novella infatti estende la portata della norma aggiungendo due nuovi commi che, in quanto non espressamente richiamati dalla disciplina sulla responsabilità degli enti, potrebbero ritenersi a questi inapplicabili.

Il predetto reato è stato inserito nell'art. 25 octies.1 del Decreto Legislativo n. 231/01, rubricato "*delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*".

Nell'ipotesi di commissione del reato, è prevista l'applicazione all'Ente della sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote e, in caso di condanna, l'applicazione delle sanzioni interdittive cui all'art. 9, c.2, del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Modifiche introdotte dalla Legge n. 137/2023

Il 10 ottobre 2023 è entrata in vigore la Legge n. 137/2023 recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

Tra le novità apportate dal provvedimento, è previsto l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa con l'introduzione, tra l'altro, del reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 c.p.).

3.6.3 Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà della Carbone Costruzioni srl per i reati societari

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

L'articolo 9 della Legge 27 maggio 2015 n. 69 entrata in vigore il 14 giugno 2015, sostituisce l'articolo 2621 del codice civile. Il reato societario passa da contravvenzione a delitto, la cornice edittale è la reclusione da uno a cinque anni anziché l'arresto fino a due anni. Vengono eliminate le "valutazioni", si introducono nuovi elementi: i fatti materiali non rispondenti al vero devono essere "rilevanti", l'esposizione di questi deve essere "consapevole", la condotta deve essere "concretamente" idonea ad indurre altri in errore.

La differenza sostanziale tra la figura di cui all'art. 2621 c.c. e quella – più grave – prevista nell'art. 2622 "*false comunicazioni sociali delle società quotate*" risiede nell'assenza nella prima ipotesi di reato, di un danno per i soci o i creditori. Il reato di false comunicazioni sociali è dunque un reato di pericolo che si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione ovvero attraverso l'omissione di notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione della Società o del gruppo, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.

Il reato di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori è invece un reato di evento che si concretizza con il danno ai soci o ai creditori.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;

Ad esempio: l'amministratore unico ignora l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 cod. civ.).

Fatti di lieve entità (2621 bis c.c.)

Ai sensi del nuovo art. 2621-bis c.c., introdotto dall'art. 10 della Legge n. 69/2015, "*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta*".

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.) [abrogato]

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio).

Pertanto i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Carbone Costruzioni srl e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.

Infatti, ai sensi dell'art. 110 c.p., è ipotizzabile il concorso eventuale degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono ovvero ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, determinando in tal modo un danno ai soci.

Esempio: un dipendente della Carbone Costruzioni srl Impero rifiuta di fornire alla società di revisione i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico, quali, ad esempio, quelli concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero di crediti.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La "*condotta tipica*" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si tratta di un reato proprio degli amministratori.

Ad esempio, l'organo amministrativo della Carbone Costruzioni srl delibera la compensazione di un debito del socio nei confronti della Società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

È un reato proprio e i soggetti attivi del reato possono essere soltanto gli amministratori.

Ad esempio, l'organo amministrativo della Carbone Costruzioni srl delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

Illecite operazioni sulle azioni o quote societarie o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

Come già in precedenza osservato a proposito dell'art. 2626, il socio alienante o l'amministratore della controllante potranno rispondere del reato a titolo di concorso qualora abbiano determinato o istigato gli amministratori a porre in essere il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il presente reato è un "reato di evento" ovvero sia una condotta perseguibile e punibile soltanto ove dalla violazione della normativa suddetta sia derivato un danno per i creditori.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omissa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

È un'ipotesi nuova di reato introdotta con la Legge n. 262 del 28.12.05 (Legge sulla tutela del risparmio). A solo titolo esemplificativo si precisa che il reato si perfeziona quando *"gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di una società quotata in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione o"*

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

diffusi tra il pubblico in misura rilevante" violano gli obblighi previsti dall'art. 2391 I comma c.c. di comunicazioni agli amministratori ed al collegio sindacale della presenza di eventuali conflitti di interessi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale fattispecie si verifica nel momento in cui viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti che formano od aumentano fittiziamente il capitale della Società con una serie di condotte alternativamente tipizzate dalla norma, recando con ciò offesa al bene giuridico tutelato.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione, di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si tratta di un reato proprio che può dunque essere commesso esclusivamente dai liquidatori di società commerciali, nominati ai sensi degli artt. 2272 c.c., 2274 c.c. e 2275 c.c.

Inoltre, per effetto dell'art. 2639 c.c., rispondono del reato in esame anche coloro che, pur privi di un'investitura formale, svolgono di fatto l'attività in questione.

Si evidenzia infine che, quanto al regime di procedibilità, il presente reato è perseguibile soltanto a querela della persona offesa e che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Ai fini della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/01, nell'ipotesi di *"corruzione tra privati"* disciplinata dall'art. 2635 c.c. rilevano comportamenti corruttivi di tipo *"attivo"* (3° comma dell'articolo). Tali comportamenti sono riconducibili a casi in cui un soggetto, agendo nell'interesse o a vantaggio dell'Ente presso cui opera, realizza condotte corruttive *"tra privati"* attraverso la dazione o la promessa di denaro o altra utilità ad *"amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori"* o a persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti.

Istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis c.c.)

Con la riforma dei reati societari è stata introdotta l'istigazione alla corruzione tra privati. È il risultato dell'entrata in vigore, a partire dal 14 aprile, del D. Lgs. n. 38/2017 il quale attua la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione europea, ampliando di fatto la portata dell'art. 2635 del codice civile e aggiungendo l'art. 2635-bis.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Il modificato art. 2635 prevede, in primis, la punibilità dei vertici della società e anche di enti privati, ossia amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori, ma anche chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie di tali soggetti.

Il primo comma dell'art. 2365-bis, invece, plasmato sull'esempio dell'art. 322 c.p., comma 2, relativo all'istigazione alla corruzione pubblica è rubricato "*Istigazione alla corruzione tra privati*". Viene prevista la punibilità di chiunque offre o promette denaro o altra utilità alle stesse categorie di persone indicate dall'art. 2365 che operano in società o enti privati, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La pena è quella della reclusione da 8 mesi a due anni, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, ossia un terzo di quella prevista per il reato regolato dall'articolo 2635 del codice civile. Alla stessa pena, soggiacciono le stesse categorie di persone presso società ed enti pubblici, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Il terzo comma precisa che la procedibilità è vincolata alla querela della persona offesa, giustificazione necessaria stante i differenti interessi protetti dalle fattispecie di corruzione privata e pubblica.

La riforma ha lo scopo di avvicinare l'Italia agli standard internazionali, nonostante la portata applicativa dell'intento di ridurre il tasso di corruzione dovrà fare i conti con diverse problematiche pratiche, ad esempio i modelli organizzativi delle imprese, le quali dovranno strutturarsi in modo tale da evitare che le conseguenze del reato commesso da un proprio dirigente ricadano sulla società. Ancora, la presenza del requisito della querela di parte dovrebbe comportare la denuncia al dirigente da parte dell'azienda stessa, con conseguenze sulla reputazione della stessa società e facili strumentalizzazioni del mezzo.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tale ipotesi di reato potrebbe astrattamente configurarsi in capo al Consorzio Stabile Impero

Ad esempio, l'amministratore unico della Società, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell'assemblea e il voto determinante, predispone e produce, nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un'azienda che lo stesso amministratore unico intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

La fattispecie criminosa prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato è un reato di pericolo nel quale assumono rilevanza penale soltanto le notizie ed i comportamenti *price sensitive*, idonei ad influenzare sensibilmente il mercato.

Ad esempio, l'Amministratore unico della Carbone Costruzioni srl diffonde al mercato la notizia falsa del prossimo raggiungimento di un accordo commerciale con una nota Banca: notizia, come tale, in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo del valore delle quote della Società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso:

- l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza;
- ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Soggetti attivi possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori della Società.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. n. 19/2023)

Per quanto concerne la condotta materiale che rileva nel caso di specie, il delitto *de quo* può essere integrato ove:

- 1) siano formati documenti in tutto o in parte falsi;
- 2) siano alterati documenti veri;
- 3) siano rese dichiarazioni false;
- 4) si sia ommesso di riferire informazioni rilevanti

per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 19/2023, ossia il documento rilasciato dal notaio, attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione transfrontaliera.

È, pertanto, sufficiente che sia posta in essere una di queste condotte criminose perché possa ritenersi integrato siffatto illecito penale.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

In particolare, per quanto concerne innanzitutto il formare documenti in tutto o in parte falsi e l'alterare documenti veri, la norma giuridica mutua sostanzialmente quanto già previsto dall'art. 476 c.p. in relazione al delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Per “*formare*” si intende “*creare*” un atto prima inesistente, quindi l'atto creato è materialmente falso, fermo restando che la “*formazione*” è “*totale*”, se ha ad oggetto l'atto considerato nella sua interezza ed “è *parziale*”, invece, se ad una parte genuina di documento ne viene aggiunta illegalmente un'altra.

“*Alterare*”, invece, significa modificare un documento preesistente genuino, mediante la aggiunta, sostituzione o soppressione di alcune parti costitutive:

- 1) l'aggiunta o sostituzione deve essere capace di incidere sul significato del documento, altrimenti risulta penalmente irrilevante;
- 2) non costituisce alterazione punibile la semplice correzione di errori materiali, essendo la volontà dell'agente diretta non già a viziare, bensì a perfezionare il documento.

A sua volta, il rendere dichiarazioni false, significa rilasciare siffatte dichiarazioni che non corrispondono al vero.

Infine, per quanto riguarda l'omissione di informazioni rilevanti, fermo restando che per omissione può intendersi il nascondere qualcosa, tale condotta può rilevare, nel caso di specie, solo nella misura in cui essa riguardi informazioni rilevanti e, a tal proposito, va rilevato che per informazione, stante la norma definitoria contenuta nell'art. 1, co. 1, lett. p), D. Lgs. n. 19/2023, deve intendersi l'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 188 del 2005.

Viceversa, per stabilire quali informazioni possano ritenersi rilevanti, a norma del D. Lgs. n. 19/2023, ad esempio, possono considerarsi tali quelle che, “*ai fini della fusione, riguardano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. (art. 29, co. 2, lett. i), D. Lgs. n. 19/2023)*”.

Affinché possa configurarsi tale reato, inoltre, è necessario che l'autore del reato abbia agito “al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29” del D.lgs. n. 19/2023. Per condizioni, si intendono i sotto riportati punti che dovranno essere verificati dal notaio, preliminarmente al rilascio del certificato, ossia:

- a) l'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera;
- b) il decorso del termine per l'opposizione dei creditori oppure la realizzazione dei presupposti che consentono l'attuazione della fusione prima del decorso del termine, oppure, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'articolo 2445, quarto comma, del codice civile;

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

c) se pertinente, la circostanza che il progetto di fusione contenga le informazioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera e), e che sia stata resa la dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo;

d) quando l'assemblea ha subordinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del D. Lgs. n. 19/2023, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all'approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, che queste siano state da essa approvate;

e) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. n. 19/2023, ove applicabile;

f) l'assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società richiedente;

g) che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana.

Modifiche introdotte dall'art. 54 del Decreto Legislativo n. 19/2023

In data 7 marzo del 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Decreto Legislativo, 2 marzo 2023, n. 19 (d'ora in poi: D. Lgs. n. 19/2023) con cui il legislatore ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che, a sua volta, ha modificato la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Per quanto concerne la condotta materiale che rileva nel caso di specie, il delitto de quo può essere integrato ove: 1) siano formati documenti in tutto o in parte falsi; 2) siano alterati documenti veri; 3) siano rese dichiarazioni false; 4) si sia omissso di riferire informazioni rilevanti.

È pertanto sufficiente che sia posta in essere una di queste condotte criminose perché possa ritenersi integrato siffatto illecito penale.

Per quanto concerne il formare documenti in tutto o in parte falsi e l'alterare documenti veri, la norma giuridica qui in commento mutua sostanzialmente quanto già previsto dall'art. 476 c.p. in relazione al delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il dolo richiesto è quello specifico, essendo necessario che l'autore del reato abbia agito, come richiesto espressamente dalla norma incriminatrice qui in commento, *"al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29"* del D. Lgs. n. 19/2023.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

3.6.4 I reati di terrorismo ed eversione dell'ordinamento democratico e contro la Personalità Individuale

Si ritiene che i reati di cui al presente paragrafo siano configurabili nell'ambito delle attività della Carbone Costruzioni srl soltanto astrattamente; si preferisce pertanto, allo stato, non esemplificare le relative condotte criminose al fine di meglio focalizzare l'attenzione sulla realtà della Carbone Costruzioni srl.

3.6.5 Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per gli abusi di mercato

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. n. 231/2001 all'art. 25 sexies introdotto dall'art. 9 comma 3 della Legge 18 aprile 2005 n.62, modificato dal D. Lgs. n. 107/2018 e dalla L. n. 238/2021.

Ai sensi dell'art. 25 sexies D. Lgs. 231/2001

1. *"In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. *Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".*

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 107/2018)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui l'autore del reato, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- c. raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

L'autore del reato è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Alla stessa pena soggiace chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei predetti fatti.

Manipolazione del mercato (art. 185 del Decreto Legislativo n. 58/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021)

La fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui l'autore del reato diffonda notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187 bis D. Lgs. n. 58/98, modificato dal D. Lgs. n. 107/2018)

Si ha abuso di informazioni privilegiate quando *“chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate, in ragione della sua qualità di membro dell'organo di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica o di un ufficio”, ovvero “chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose” ponga in essere una delle seguenti condotte:*

- *Acquisto, vendita o compimento di operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime (cd. insider trading).*

Esempio: un amministratore della Società fa acquistare sul mercato le azioni della Società X, cliente della Società, approfittando delle informazioni provenienti da una divisione aziendale e indicanti un significativo accordo che la Società X, la divisione aziendale e una terza società stanno per finalizzare.

- *Comunicazione di informazioni privilegiate ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro (cd. tipping).*

Esempio: un dirigente della Società comunica a un amico che, nell'ambito della costruzione di un'associazione temporanea d'impresa con la Società X, ha saputo che questa sta per acquisire la Società Y quotata e consiglia all'amico di acquistare azioni di quest'ultima.

- *Raccomandazione al compimento di talune delle operazioni sopra indicate (cd. tuyautage).*

Esempio: un dirigente della Società che sta lavorando nell'ambito della costruzione di un'associazione temporanea d'impresa con la Società X, ha saputo che questa sta per acquisire la Società Y quotata, e consiglia all'amico di acquistare azioni di quest'ultima.

Il concetto di informazione privilegiata

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Il nuovo art. 181 del TUF contiene la definizione di “*informazione privilegiata*”, valida anche (quando interessa “direttamente” l’emittente) ai fini della normativa sulla diffusione presso il pubblico di informazioni, di cui al riformato art. 114 TUF.

La definizione, riprendendo quella prevista dalla direttiva 2003/6 (all’art. 1, n. 1) e dalla Direttiva 124 del 2003, non si discosta dalla previgente previsione (eccezion fatta per il riferimento ai derivati su merci) contenuta nell’art. 180, 3° comma TUF.

I requisiti che l’informazione deve avere per poter essere privilegiata sono, ai sensi del nuovo art. 181 TUF:

- 1) carattere preciso 2) non deve essere stata resa pubblica 3) deve concernere, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari 4) se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Si tratta in definitiva del requisito della *price sensitivity*: ovverosia si identifica nella capacità dell’informazione di influire sulle scelte di investimento dell’investitore ragionevole.

Specifica il comma 3° che un’informazione può dirsi di carattere preciso se:

- a) “*si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà*”, oppure se
- b) “*è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari*”.

I “*soggetti attivi*” delle condotte illecite

I soggetti che possono porre in essere l’illecito in argomento sono:

- gli *insider* primari (è il caso di amministratori, sindaci, dirigenti, revisori, liquidatori, etc.) - intendendosi coloro che vengono in possesso dell’informazione privilegiata in ragione delle loro qualità istituzionali ovvero in ragione della loro attività o esercizio nonché partecipazione al capitale dell’emittente. Rientrano in tale categoria anche coloro che hanno un accesso all’informazione privilegiata soltanto temporaneo (è il caso dei consulenti manageriali e finanziari, studi legali, etc.);
- gli *insider* secondari - vale a dire coloro che a qualunque titolo si trovano a detenere l’informazione privilegiata senza che essa sia stata acquisita in virtù di una partecipazione al capitale o di un incarico societario;
- gli *insider* criminali – per la prima volta introdotti nel nostro ordinamento; si tratta dei soggetti che pongono in essere le citate condotte vietate dopo essere venuti in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose (ad esempio è il caso di un hacker

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

informatico o di un ladro di appartamento). Per tali soggetti trovano applicazione le medesime sanzioni degli insider primari.

Equiparazione del tentativo alla commissione dell'illecito

Nell'ottica di perseguire l'illecito in argomento di abuso di informazioni privilegiate in ogni suo stato, ai sensi dell'art. 187 bis comma 6 TUF "per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione".

Manipolazione del mercato (art. 187 ter D. Lgs. n. 58/98)

Si concretizza la fattispecie della manipolazione del mercato quando *"chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari"* e quando (art. 3) *"chiunque pone in essere:*

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;*
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;*
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;*
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari".*

Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

La fattispecie criminosa si realizza nell'ipotesi di diffusione di notizie false o nell'attuazione di operazioni simulate o comunque artificiose idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Si tratta di un reato comune, commissibile da qualunque soggetto che si trovi nelle condizioni di incidere sulla determinazione del prezzo di strumenti finanziari. In ultima analisi, è un'ipotesi speciale di agiotaggio.

Le nozioni di prassi di mercato ammesse

Ai sensi dell'art. 20 della Direttiva Comunitaria market abuse, *“chiunque compia operazioni o conferisca ordini di compravendita che si configurino come una manipolazione del mercato potrebbe stabilire che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o conferire tali ordini erano legittime, e che dette operazioni ed ordini sono conformi alle prassi ammesse sul mercato regolamentato in questione. Potrebbe tuttavia essere comminata una sanzione qualora l'autorità competente stabilisca l'esistenza di un'altra motivazione, illegittima, alla base delle operazioni o degli ordini di compravendita”*.

L'art 1.5 della medesima Direttiva definisce le prassi di mercato ammesse in questi termini: *“prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse dalla competente autorità in conformità delle linee direttrici adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2”*.

La nozione di prassi di mercato ammesse ai sensi del novellato Decreto Legislativo n. 58/98.

La nozione di *“prassi di mercato ammesse”* è così enunciata dall'art. 180 TUF (Definizioni): c) *“prassi di mercato ammesse”*: prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla CONSOB in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003.

La nozione di prassi di mercato ammesse ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/6/CE

Ai sensi dell'art. 20 della Direttiva Comunitaria 2003/6/CE, *“chiunque compia operazioni o conferisca ordini di compravendita che si configurino come una manipolazione del mercato potrebbe stabilire che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o conferire tali ordini erano legittime, e che dette operazioni ed ordini sono conformi alle prassi ammesse sul mercato regolamentato in questione. Potrebbe tuttavia essere comminata una sanzione qualora l'autorità competente stabilisca l'esistenza di un'altra motivazione, illegittima, alla base delle operazioni o degli ordini di compravendita”*.

L'art 1.5 della medesima Direttiva definisce le prassi di mercato ammesse in questi termini: *“prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse dalla competente autorità in conformità delle linee direttrici adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'art. 17, par. 2”*.

La nozione di prassi di mercato ammesse ai sensi del novellato Regolamento Consob n. 11768/98

Ai sensi degli artt. 59 – 60 del novellato Regolamento Consob n. 11768/98 la Consob detta i criteri e le procedure per l'ammissione delle prassi di mercato in Italia.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Regolamento Ue n. 596/2014)

Non è consentito abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate, raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate oppure comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Regolamento Ue n. 596/2014)

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Art. 59 (Criteri per l'ammissione delle prassi)

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 181, comma 2, e 187-ter, comma 4, del Testo unico la Consob nel valutare l'ammissibilità di una prassi di mercato di cui all'art. 180, comma 1, lettera c) del Testo unico tiene conto dei seguenti criteri non esaustivi:

- a) il grado di trasparenza della prassi rispetto all'intero mercato;
- b) la necessità di salvaguardare il regolare funzionamento del mercato e la regolare interazione fra la domanda e l'offerta;
- c) il livello di impatto della prassi sulla liquidità e sull'efficienza del mercato;
- d) il grado in cui la prassi tiene conto dei meccanismi di negoziazione dei mercati interessati e permette ai partecipanti al mercato di reagire prontamente e adeguatamente alla nuova situazione creata dalla prassi stessa;
- e) il rischio inerente alla prassi per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o no, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta la Comunità;
- f) l'esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato, svolta da un'autorità competente o da altra autorità di cui all'art. 12, par. 1, della direttiva 2003/6/CE, con particolare riguardo alle ipotesi in cui la prassi abbia violato norme e regole dirette a prevenire gli abusi di mercato, ovvero codici di condotta, sul relativo mercato o su mercati direttamente o indirettamente connessi nella Comunità;
- g) le caratteristiche strutturali del mercato interessato, ivi compresa la circostanza che trattasi di mercato regolamentato o no, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio.

2. Nel tener conto della condizione prevista al comma 1, lettera b), la Consob analizza in particolare l'impatto della prassi rispetto ai principali parametri di mercato, quali le specifiche condizioni del mercato prima di

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

porre in essere tale prassi, la formazione del prezzo medio ponderato di una singola sessione o del prezzo di chiusura giornaliero.

3. Non si considerano inammissibili le prassi di mercato ed in particolare le prassi nuove ed emergenti per il solo fatto che le stesse non sono state ancora ammesse.

4. La Consob riesamina regolarmente le prassi che ha ammesso, tenendo anche conto dei cambiamenti significativi del contesto del mercato interessato, quali modifiche delle regole di negoziazione o dell'infrastruttura del mercato.

Art. 60 (Procedure per l'ammissione della prassi)

1. Ai fini dell'ammissione di una prassi di mercato ovvero della valutazione del riesame dell'ammissibilità di una prassi precedentemente ammessa, la Consob avvia, anche su segnalazione dei soggetti interessati, una procedura di consultazione acquisendo il parere:

- a) degli organismi pertinenti, quali i rappresentanti degli emittenti, dei soggetti abilitati, dei consumatori, di altre autorità, delle società che gestiscono i mercati;
- b) di autorità competenti estere quando esistono mercati comparabili, ad esempio, per struttura, scambi e tipo di operazioni.

2. La Consob pubblica le decisioni adottate, corredate di una descrizione appropriata della prassi oggetto di valutazione. Tale pubblicazione include una descrizione dei criteri presi in considerazione per la decisione, in particolare qualora siano state raggiunte conclusioni diverse da quelle di altri Stati comunitari.

3. La Consob trasmette senza indugio le decisioni adottate al Committee of European Securities Regulators (Cesr).

4. La Consob pubblica, indicando il mercato di riferimento, l'elenco aggiornato delle prassi ammesse in Italia ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera c), del Testo unico e delle prassi ammesse negli altri Stati comunitari individuate sulla base dell'elenco pubblicato dal Committee of European Securities Regulators (Cesr). L'elenco pubblicato dalla Consob contiene anche una sezione relativa alle prassi che la Consob ha ritenuto non ammissibili.

5. Qualora siano già state avviate indagini su ipotesi di violazione delle disposizioni indicate nel Titolo I-bis della parte quinta del Testo unico attinenti alla prassi in questione, la procedura di consultazione di cui al presente articolo può essere rinviata fino al termine delle indagini o delle eventuali relative sanzioni.

6. Una prassi ammessa a seguito della procedura di consultazione prevista dal presente articolo può essere modificata solo a seguito della stessa procedura di consultazione.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

3.6.6 Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per la sicurezza sul lavoro

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie si realizza qualora si verifichi la morte di una persona, a seguito della violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Si tratta di eventi drammaticamente attuali e che – sebbene con non elevata probabilità – potrebbero verificarsi in molteplici e differenti contesti anche nella realtà aziendale della Carbone Costruzioni srl

Ad esempio nel caso in cui, durante attività di manutenzione dell'impianto di riscaldamento degli uffici con sostituzione di tubature, il deposito dei materiali di lavorazione sia effettuato senza adottare le dovute ed adeguate misure di sicurezza; a ciò consegue l'improvviso e incontrollato spostamento delle attrezzature stoccate che investendo un dipendente – il quale transitava nei pressi, non essendo stata segnalata la presenza dei materiali –, provocandone la morte.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

La fattispecie si realizza quando, a causa della violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, si verificano fatti che cagionano a un soggetto una lesione personale cui si connetta quanto meno una incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni (lesioni gravi).

Ad esempio, l'ipotesi in cui una postazione di lavoro non rispetti le norme in materia di ergonomia e ciò comporti per il lavoratore addetto a quella postazione un risentimento alla colonna vertebrale con prognosi di 45 giorni e necessità di sottoporsi a terapia farmacologica e fisioterapica.

3.6.7 Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per i delitti informatici

Si descrivono qui brevemente le fattispecie contemplate nell'art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/01, modificato da ultimo dalla L. n. 90/2024

Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Si tratta di una norma che punisce le ipotesi in cui siano commesse falsità (sia materiali che ideologiche) riguardanti un documento informatico per tutelarne la genuinità e la veridicità.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

La norma aderisce anche ai fini penalistici alla definizione di documento informatico come “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (D. Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale") e riconosce la tutela a quei documenti che abbiano “*efficacia probatoria*”.

Va altresì rilevato che l'art. 491 bis c.p. è una norma “*di rinvio*”: con riferimento alla peculiarità dei documenti informatici, rinvia alle precedenti norme in materia di falsità in atti, estendendo la punibilità ivi prevista anche alle condotte aventi come elemento materiale il documento informatico pubblico o privato.

Ipotesi di falso ideologico con riferimento al documento informatico possono essere commesse da chiunque, qualora rappresenti gli atti o i fatti contenuti nel documento informatico in modo non corrispondente al vero.

Per quanto attiene le condotte di falsità materiale, occorre distinguere la contraffazione –consistente nella produzione di un documento da chi non ne abbia titolo – dalla alterazione – consistente nella modifica delle caratteristiche originali del documento.

Le norme di cui agli artt. 615 ter c.p. e 615 quater c.p. sanzionano le condotte di introduzione abusiva nei sistemi informatici e/o telematici.

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

La fattispecie si configura in due ipotesi: quando vi sia l'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza oppure quando vi si permanga contro la volontà espressa o tacita di chi ne abbia diritto.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La norma intende tutelare la riservatezza delle informazioni e delle comunicazioni trasmesse attraverso il sistema telematico e/o informatico e a ben vedere sono stigmatizzate due tipologie di condotte: non solo è punito chi si introduca abusivamente, ad esempio utilizzando una password senza esserne autorizzato si introduca in un sistema, ma anche chi vi si trattenga contro la volontà di chi abbia diritto all'esclusione dal sistema medesimo.

Si tratta di una ipotesi in cui quindi l'introduzione nel sistema avviene lecitamente ma diviene illecita in un momento successivo.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora abusivamente ci si procuri, si diffondano, comunichino o consegnino codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno. Il reato si configura altresì anche se si forniscono indicazioni o istruzioni idonee allo scopo.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Con tale previsione, il Legislatore sanziona le condotte prodromiche all'accesso abusivo vero e proprio: si tratta di un reato di pericolo.

Si tratta di un reato comune, potendo essere commesso da chiunque.

Per quarto riguarda l'elemento soggettivo, va evidenziato che la condotta dell'agente deve essere caratterizzata da dolo specifico, essendo prescritto che il comportamento è punibile qualora posto in essere "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno".

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.) [abrogato]

Il reato si configura attuando molteplici condotte: quando, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero allo scopo di favorire l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento un soggetto si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

La norma ha ad oggetto la tutela dai virus informatici, quei programmi ormai noti che sono portatori di gravi danni ai sistemi informatici e telematici.

Si tratta di un reato comune, potendo essere commesso da chiunque.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, va evidenziato che la condotta dell'agente deve essere caratterizzata da dolo specifico, considerato che la condotta sanzionata è posta in essere "*allo scopo di danneggiare illecitamente...*".

Per quanto riguarda l'elemento materiale della condotta, deve rilevarsi che la fattispecie è integrata da una molteplicità di comportamenti differenti.

A tal proposito va infine rilevato che sono punite non solo le condotte afferenti i programmi informatici ma anche le apparecchiature e i dispositivi, il cui funzionamento sia idoneo a danneggiare o ad alterare il funzionamento di un sistema informatico.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o [installa](#) apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo [615 ter](#), secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un [pubblico ufficiale](#) nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Il reato si configura mediante la fraudolenta intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Per quanto riguarda l'elemento materiale della condotta, per "*intercettazione*" deve intendersi la presa di conoscenza – con o senza registrazione – delle comunicazioni indicate.

E tale intercettazione deve essere fraudolenta, cioè evidentemente posta in essere con modalità occulte, all'insaputa dei soggetti della conversazione.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, esso è rappresentato dal dolo generico.

La norma punisce altresì la rivelazione totale o parziale, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Il reato si configura qualora, fuori dai casi consentiti dalla legge, vengano installate apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La norma penale pone una tutela anticipata della riservatezza: infatti, questa fattispecie sanziona non una attività di intercettazione, di interruzione o di impedimento delle comunicazioni bensì la predisposizione di tecnologie atte a tali fini.

Si tratta pertanto di un reato di pericolo, per la cui configurabilità deve essere accertato che l'apparecchiatura installata sia idonea a realizzare l'evento lesivo.

Si tratta ancora una volta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 sexies c.p.)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o [sopprime](#), in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un [sistema informatico](#) o [telematico](#) o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo [617 quater](#).

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Le norme che seguono (artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p.) costituiscono un complessivo riordino – ad opera della L. 48/08 – delle fattispecie di danneggiamento in ambito informatico/telematico.

Il Legislatore ha inteso sanzionare in maniera differenziata condotte connotate da diversa potenzialità lesiva, anche in ossequio ad alcune previsioni della Convenzione di Budapest che distingue tra “*attentato all'integrità dei dati*” e “*attentato all'integrità di un sistema*”.

Estorsione (art. 629 c.p.)

La fattispecie di reato in esame si configura nell'ipotesi in cui chiunque, mediante [violenza](#) o [minaccia](#), costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000⁽⁵⁾, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo [628](#) c.p.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli [615 ter](#), [617 quater](#), [617 sexies](#), [635 bis](#), [635 quater](#) e [635 quinquies](#) ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

La fattispecie è integrata dalla distruzione, dal deterioramento, dalla cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La norma punisce il solo danneggiamento di dati e programmi informatici, essendo dedicate al danneggiamento di sistemi informatici o telematici ben due autonome fattispecie incriminatrici (artt. 635-quater, 635 quinquies c.p.).

Costituisce danneggiamento penalmente sanzionato anche la cancellazione nonché la soppressione di informazioni.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Il reato è perseguibile a querela di parte, salvo che il fatto sia commesso con violenza o minaccia oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter c.p.)

Il reato si configura qualora sia posto in essere un atto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il reato è aggravato se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Ulteriore circostanza aggravante è costituita dall'aver commesso il fatto con violenza o minaccia oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Per quanto riguarda l'oggetto della condotta penalmente sanzionata, si deve evidenziare che la norma ha riguardo a informazioni, dati e programmi utilizzati dallo Stato e dagli altri enti pubblici nonché aventi pubblica utilità. La norma pertanto si pone in rapporto di specialità con la norma precedente.

Si pone evidentemente la questione relativa a quando si sia in presenza di un sistema di pubblica utilità, da ciò dipendendo la applicazione dell'art. 635-bis c.p. ovvero dell'art. 635 ter c.p., con differente trattamento sanzionatorio.

Per impianti e sistemi di pubblica utilità deve intendersi quell'insieme complesso di strutture e apparecchiature e quei sistemi idonei e destinati a soddisfare esigenze di pubblico interesse e quindi di utilità collettiva indipendentemente dalla loro proprietà pubblica o privata.

La norma in discorso pertanto punisce il danneggiamento di dati o programmi informatici pubblici (svolgenti o meno funzioni di pubblica utilità) e privati aventi pubblica utilità.

È interessante sottolineare che la presente fattispecie incriminatrice si caratterizza per una anticipazione della tutela: infatti è punita la condotta di chiunque commetta "un fatto diretto a" distruggere, deteriorare, ecc.; qualora il danneggiamento si verifichi, ciò costituisce un'aggravante.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.)

La norma punisce chiunque distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento mediante le condotte descritte all'art. 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Tale fattispecie incriminatrice costituisce una tutela rafforzata dei sistemi informatici, prevedendo sanzioni più aspre rispetto all'art. 635-bis c.p., che punisce il danneggiamento di dati e programmi informatici.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Il reato può essere commesso da chiunque ed è perseguito d'ufficio.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater 1 c.p.)

Tale reato si consuma quando chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo [615 ter](#), secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.)

Il reato si configura quando le condotte descritte al precedente art. 635-quater c.p. siano dirette a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ovvero a ostacolarne gravemente il funzionamento.

Si evidenzia un rapporto di specialità con la norma dell'art. 635-quater c.p.

È interessante sottolineare che anche la presente fattispecie incriminatrice si caratterizza per una anticipazione della tutela: infatti è punita la condotta di chiunque commetta *“un fatto diretto a”* distruggere, danneggiare, ecc.; qualora il danneggiamento si verifichi, la pena è aumentata.

Come l'art. 635 ter c.p. prevede una tutela rafforzata dei dati e dei programmi utilizzato dallo Stato, da altri enti pubblici o comunque di pubblica utilità rispetto ai dati e ai programmi privati ad uso privato, così la norma in discorso attua una tutela rafforzata dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (ne sia titolare l'ente pubblico o meno).

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

La fattispecie criminosa si consuma nell'ipotesi in cui l'autore del reato, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640 c.p., ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

La fattispecie incriminatrice si realizza nel caso in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno ad altri.

Va anzitutto evidenziato che si tratta di un reato proprio, potendo essere commesso solo dal soggetto qualificato a svolgere servizi di certificazione di firma elettronica, anche se è configurabile il concorso nel reato di un soggetto non dotato di tale qualifica (si pensi ad esempio al richiedente il certificato), il quale fornisca un contributo efficiente alla realizzazione della condotta illecita.

Per quanto il reato sia rubricato come “*frode*” e collocato nel codice penale subito dopo il reato di frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p., reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 231/01), si deve osservare che la struttura delle due fattispecie presenta scarse analogie.

Oltre ad essere un reato commissibile da chiunque, la condotta tipica di cui alla frode ex art. 640-ter c.p. consiste in un'alterazione del sistema informatico o in una manipolazione dei dati informatici al fine di conseguire un illecito profitto (nel che consiste appunto la frode); invece nella fattispecie in discorso il soggetto attivo del reato viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato.

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, c. 11, D. L. n. 105/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2019)

La disposizione in esame statuisce che chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

3.6.8 Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Si descrivono qui brevemente le fattispecie contemplate nell'art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/01, modificato dal D. Lgs. n. 195/2021

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce chiunque acquista, riceve o nasconde denaro o cose provenienti da delitto (o comunque si intromette per ottenere tali risultati), al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Va evidenziato che presupposto del reato è l'esistenza di un delitto antecedente.

La provenienza illecita del denaro o degli altri beni deve essere nota all'agente.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La fattispecie si realizza nel caso in cui un soggetto sostituisce, trasferisce o compie altre operazioni su denaro o altri beni provenienti da delitto non colposo, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.

Si tratta di un reato a consumazione anticipata, in quanto è sufficiente che la condotta sia finalizzata ad ostacolare il riconoscimento della provenienza illecita del denaro o di altri beni, senza che sia necessario che tale fine si realizzi.

Rispetto al reato di ricettazione è richiesto un plus, consistente nel compimento di atti diretti a sostituire il denaro di provenienza illecita, il che giustifica il trattamento sanzionatorio più severo.

Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Si tratta di un'ipotesi residuale, configurabile fuori dei casi di ricettazione e riciclaggio, e consistente nel mero impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

Le modifiche introdotte dalla L. n. 186/2014. Il nuovo reato di Autoriciclaggio.

Dal 1° gennaio 2015 è in vigore la nuova fattispecie dell'autoriciclaggio che punisce la condotta di riciclaggio posta in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto dal quale derivano i proventi illeciti. L'autoriciclaggio, infatti, si presenta come un fenomeno che minaccia una pluralità di beni: il patrimonio, l'ordine economico e il risparmio. Il legislatore, superando tutte le perplessità legate al principio del ne bis in idem secondo il quale un accusato non può essere giudicato due volte per lo stesso reato, ha ritenuto che il reato di riciclaggio goda di un disvalore autonomo rispetto al reato presupposto. Il nuovo art. 648-ter.1 c.p. distingue due ipotesi:

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

- la prima, più grave, punisce con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo punito con la reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare “concretamente” l’identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 648-ter.1 co. 1 c.p.);
- la seconda, attenuata, punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.500,00 a 12.500,00 euro, le medesime attività ove poste in essere in relazione ad utilità provenienti da delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (art. 648 ter.1 co. 2 c.p.). Trovano comunque applicazione le pene previste dal primo comma (reclusione da due a otto anni e multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 648-ter.1 co. 3 c.p.).

È fondamentale sottolineare che il presupposto dell’autoriciclaggio risiede in una condotta che ostacola concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa, diversamente da quanto accade nel reato di riciclaggio dove l’avverbio “concretamente” non è presente. Ciò vuol dire che per il reato di autoriciclaggio non ci si potrà rimettere a qualsiasi modalità idonea a determinare anche un semplice ritardo nell’identificazione della provenienza, con la conseguenza che non sarebbero rilevanti ai fini del reato di autoriciclaggio tutte quelle operazioni le cui modalità esecutive sono facilmente superabili con la normale diligenza degli organi accertatori.

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

La fattispecie di reato si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 nei confronti di chiunque avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1 c.p.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

3.6.9 Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla Carbone Costruzioni srl per i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Nell'ambito delle attività della Società, si ritiene che non sussista un'area particolarmente esposta al reale rischio di reati ex art. 25 octies.1 D. Lgs. n. 231/2001; tuttavia, sussistendo un astratto rischio di agevolazione o concorso in talune delle dette fattispecie delittuose, vengono qui di seguito descritte con esempi generali di condotta pur non calati nella effettiva realtà dell'attività della Carbone Costruzioni srl.

L'art. 28 octies 1 del D. Lgs. n. 231/2001 è stato modificato dal D. L. n. 105/2023, convertito con modifiche dalla L. 137/2023.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti Regio decreto n. 1398 (art. 493 ter c.p.)

Con tale previsione di legge, viene punito sia colui che si avvale di carte di credito (o di strumenti di pagamento immateriali) di cui non è titolare, al fine di trarne profitto (e dunque senza averla rubata, ma anche semplicemente avendola trovata), sia chi falsifica tali carte, sempre al fine di trarne profitto. In tale ultimo caso è punita anche la cessione delle carte falsificate ed ogni altra condotta atta a metterle comunque in circolazione.

Il reato si consuma nel momento in cui, ad esempio, un esponente aziendale, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, falsifichi o utilizzi indebitamente un dispositivo (ad esempio carte di credito o di debito aziendali), oggetto o record protetto immateriale o materiale, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente ad una procedura, permette al titolare (o all'utente) di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali; pertanto, non è richiesto l'effettivo conseguimento di un profitto.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)

Tale norma punisce, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Le condotte punite da tale norma sono molteplici, tuttavia, le stesse sono accomunate dal fatto di essere contemplate in relazione a strumenti (apparecchiature, dispositivi o programmi informatici) che sono funzionali agli altri reati in materia di frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Tale fattispecie di reato, dunque, è finalizzata a punire condotte che sono finalizzate alla realizzazione degli altri reati in materia di frodi e falsificazione dei mezzi di pagamento, allo scopo di rafforzare ulteriormente la lotta a tali delitti. Il reato previsto dall'art. 493 – quater, più nello specifico, potrebbe essere commesso da un esponente aziendale che, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, realizzi un sistema informatico, apparecchiature o dispositivi, progettati per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (ad esempio, un programma informatico capace di accedere ad un'App con cui si trasferisce il denaro e, quindi, progettato per commettere un reato di indebito utilizzo di un mezzo di pagamento diverso dal contante).

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si consuma qualora l'autore del reato attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La medesima pena si applica, altresì, a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

La norma punisce la condotta di chi altera un sistema informatico e l'intervento, senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni, programmi di un sistema informatico; inoltre, se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, è prevista, quale condizione dell'aggravamento di pena per il delitto di frode informatica, la circostanza che la condotta incriminata produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Per completezza, si ritiene utile fornire una breve analisi degli elementi che, diversamente “combinati” dal legislatore, costituiscono questi reati.

Il soggetto attivo è sempre descritto come “chiunque”; dunque, si tratta di reati che possono essere commessi da tutti.

Le condotte considerate all’interno delle diverse fattispecie sono:

- L’uso indebito di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- la falsificazione o l’alterazione;
- la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
- la cessione e l’acquisto;
- la produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- l’alterazione o l’illecito intervento su programmi contenuti all’interno di un sistema informatico.

L’oggetto materiale della condotta è costituito da:

- carte di credito o di pagamento o ogni altro strumento di pagamento diverso dal denaro in contanti;
- apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruite o progettate principalmente per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma; alcune disposizioni, tuttavia, accanto ad esso, richiedono anche un dolo specifico, consistente nella particolare finalità che il soggetto agente deve perseguire con la sua condotta (cfr. artt. 493 ter, 493 quater, 640 ter c.p.).

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell’ambito di Carbone Costruzioni srl, in relazione alla natura ed all’attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l’area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica dell’uso degli strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

3.6.10 Circa i delitti di criminalità organizzata

I delitti in esame sono disciplinati dall’art. 24 ter del D. Lgs. n. 231/2001, aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. n. 69/2015.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.)

La norma punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 ter c.p.)

La norma incriminatrice punisce chiunque accetti, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis c.p. o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis c.p..

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

È punibile chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del D.P.R. n. 309/1990)

La norma incrimina la fattispecie di reato di quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

3.6.11 Esemplicazioni di condotte criminali rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Prima di descrivere brevemente le fattispecie contemplate nell'art. 25 novies del D. Lgs. n. 231/01, occorre evidenziare alcune osservazioni.

La norma dell'art. 25 novies, prevedendo la responsabilità dell'ente per una serie di violazioni della normativa a tutela del diritto d'autore, sancisce sotto il profilo processuale che *"resta fermo quanto previsto dall'art. 174 quinquies della citata l. 633/1941"*: ciò significa che resta operativo il sistema disegnato dalla legge sul diritto d'autore secondo cui il pubblico ministero – quando procede per taluno dei reati in discorso, commessi nell'esercizio di un'attività commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione – ne dà comunicazione al questore che può disporre la sospensione dell'esercizio o dell'attività ovvero la cessazione temporanea.

Tale disposizione, esplicitamente richiamata dall'art. 25 novies, deve essere coordinata con l'art. 83 del d.lgs. 231/01, che dispone in via generale che nei confronti dell'ente si applicano solo le sanzioni interdittive stabilite nel decreto medesimo, anche quando altre disposizioni di legge prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative di contenuto analogo in conseguenza della sentenza di condanna.

Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa – Reati commessi su opera altrui non

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/ reputazione (Art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 della L. n. 633/1941)

Si tratta di due differenti ipotesi di reato.

La prima punisce la messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno (o di parte di essa) protetta, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere. È tutelato l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera e l'inserimento di questa fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente risponde a un'esigenza di responsabilizzazione di tutte le aziende che gestiscono server attraverso cui siano diffuse opere protette da diritto d'autore.

La fattispecie di cui al comma 3 punisce le condotte di cui sopra qualora poste in essere su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

L'interesse tutelato è evidentemente l'onore e la reputazione dell'autore dell'opera.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, commi 1 e 2 della L. n. 633/1941)

La norma descrive numerose condotte illecite, volte alla tutela del software (primo comma) e delle banche dati (secondo comma).

Quanto al primo comma, è anzitutto sanzionata la duplicazione abusiva di software a fini di trarne profitto e sono altresì stigmatizzate come illecite tutte le condotte di importazione, distribuzione, vendita, locazione, detenzione a scopo commerciale di programmi "*piratati*" (contenuti in supporti non contrassegnati SIAE); si tratta sempre di condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.

Infine, la norma anticipa la tutela penale, sanzionando condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Il secondo comma, come accennato, tutela le banche dati, dovendosi intendere come tali *“le raccolte di opere, dati, o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”* (art. 2, l.633/1941).

Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. (art. 171 ter della L. n. 633/1941)

Questa disposizione descrive un lungo elenco di condotte illecite, poste a tutela di numerose opere dell'ingegno, destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in su-porto di qualsiasi tipo contenenti videogrammi o fonogrammi di opere musicali, ma anche letterarie, scientifiche o didattiche.

Tutte le condotte devono essere poste in essere per un uso non personale dell'opera dell'ingegno e perseguendo un fine di lucro, che integra il profilo soggettivo del dolo specifico.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies della L. n. 633/1941)

La disposizione tutela le funzioni di controllo della SIAE, sanzionando i produttori e importatori di supporti non soggetti a contrassegno SIAE che non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi e sanzionando altresì chiunque comunichi falsamente tali dati.

Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di codifica (art. 171 octies della L. n. 633/1941)

La norma punisce chiunque – a fini fraudolenti - produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Dovendosi ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Non è sanzionata da questa norma l'utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Art. 174 ter della L. n. 633/1941

La norma punisce chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

3.6.12 Esempificazioni di condotte criminosi rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Si descrive qui brevemente la fattispecie contemplata nell'art. 25 decies del D. Lgs. n. 231/01, aggiunto dalla L. n. 116/2009

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Il reato, introdotto nell'ordinamento dalla normativa sul giusto processo, sanziona tutte le condotte – attuabili da chiunque – orientate a indurre un soggetto terzo a non rendere dichiarazioni veritiere dinanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

La fattispecie incriminatrice è amplissima: l'induzione deve attuarsi mediante violenza o minaccia ma anche mediante blandizie consistente nell'offerta o nella promessa di denaro o di altra utilità; il soggetto passivo deve essere indotto a non rendere le dichiarazioni dovute o a rendere dichiarazioni difformi dal vero.

L'ambito di applicazione della norma riguarda l'intero procedimento penale, indagini preliminari comprese, e non il solo processo.

3.6.13 Esempificazioni di condotte criminosi rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per i reati ambientali

Si descrivono qui brevemente le numerose fattispecie contemplate nell'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/01, aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 e da D. Lgs. n. 21/2018.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

La fattispecie si verifica quando un soggetto ("chiunque"), salvo che il fatto costituisca più grave reato, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti. Pena prevista l'arresto o l'ammenda, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

È punito con la sola ammenda, inoltre, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (c.p. art. 733-bis)

La fattispecie prevista si verifica nel caso di distruzione, fuori dai casi consentiti, di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque di deterioramento dello stesso con la compromissione dello stato di conservazione.

Le sanzioni previste dalla norma sono l'arresto e l'ammenda.

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione della norma, per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, par. 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, par. 4, della direttiva 92/43/CE.

Scarichi di acque reflue – Sanzioni penali (art. 137 T.U.A.)

L'articolo in discorso contiene le sanzioni penali relative alla disciplina degli scarichi industriali che siano effettuati ex novo senza autorizzazione o che vengano proseguiti o mantenuti dopo che l'autorizzazione sia sospesa o revocata. Il Legislatore ha previsto non la trasmigrazione integrale dei reati in questa materia nell'alveo della responsabilità amministrativa, ma ha individuato solo alcune fattispecie come rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01, che occorre per-tanto estrapolare dal più ampio contesto dell'art. 137.

Rilevano le ipotesi di cui ai commi 2, 3, 5, 11, 13.

È sanzionato l'ente nel cui contesto si aprano o comunque si effettuino:

- scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del TUA (Testo Unico Ambientale, D. Lgs. 152/2006) (c. 2);
- al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, dell'articolo in esame, scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del TUA, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'Autorità competente (c.3);

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

- il comma 5 invece - in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del TUA - sanziona l'effettuazione di scarichi industriali con superamento dei limiti fissati dalla legge ovvero, se più restrittivi, da Regione Provincia o altra autorità competente.

La fattispecie di cui al c. 11 sanziona l'inosservanza dei divieti di scarico. Il TUA infatti – salvo alcune tassative eccezioni, vieta lo scarico sul suolo o sugli strati superficiali del sottosuolo (art. 103) nonché lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

La fattispecie di cui al c. 13 sanziona le ipotesi in cui navi o aeromobili compiano in mare scarichi contenenti sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Abbandono di rifiuti (art. 255 T.U.A.)

La norma punisce chiunque in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 T.U.A.)

Come per l'articolo precedente il Legislatore ha indicato solo talune fra le fattispecie incriminatrici contemplate dall'art. 256 come reati presupposto della responsabilità dell'ente: rilevano le ipotesi di reato contemplate ai commi 1, 3, 5 e 6.

Si verificano le fattispecie in esame qualora sia effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (disciplinate dai relativi articoli del TUA).

La legge sanziona tali attività sia nel caso di gestione di rifiuti non pericolosi (comma 1, lett. a), sia nel caso di rifiuti pericolosi (comma 1, lett. b).

La fattispecie di cui al comma 3 si verifica nel caso di realizzazione e/o gestione di una discarica non autorizzata; il reato è aggravato nel caso in cui la discarica sia destinata, anche solo parzialmente, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Il reato di cui al c. 5 sanziona la violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, nonché l'ipotesi di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, fuori dai casi espressamente previsti dall'art. 187 c. 2 TUA.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Il c. 6 sanziona chi effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

Bonifica dei siti (art. 257 T.U.A.)

La norma in esame punisce, chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente. Il reato è aggravato nei casi di inquinamento provocato da sostanze pericolose; costituisce altresì – meno grave – reato e sanziona anche la mancata effettuazione della comunicazione dovuta all'autorità competente, quando si verifica l'inquinamento.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 TUA)

Sono contemplate una pluralità di condotte a carico di imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.

È sanzionata con la pena prevista dall'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e l'uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 T.U.A.)

La contravvenzione è integrata qualora un soggetto ("chiunque") effettua una spedizione di rifiuti che costituisca traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del reg. CEE n. 259/93, o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. il reato è aggravato in caso di spedizione di rifiuti pericolosi

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis TUA)

La fattispecie riguarda gli enti che abbiano aderito al sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI; tale sistema è stato oggetto di numerosi rinvii quanto alla sua effettiva entrata in vigore e a regime e anche la norma sanzionatoria in oggetto ha subito alterne vicende. Da ultimo, abrogata dall'art. 6 del D.L. 13.08.2011 n. 138, non risulta tuttavia l'abrogazione più prevista dalla legge di conversione n. 148, 14.09.2011.

Sono previste due differenti fattispecie: il comma 6 punisce a norma dell'art. 493 c.p. chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Il comma 7 punisce a norma dell'art. 483 c.p. il soggetto che trasporta rifiuti pericolosi che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; punisce altresì al medesimo titolo colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il comma 8 sanziona (con la pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p. – falsità ideologica del privato) colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Sanzioni (art. 279 T.U.A.)

L'articolo in discorso contempla le sanzioni penali in materia di inquinamento atmosferico. costituisce reato presupposto, la condotta di chi nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del TUA, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, qualora il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

L. n. 150/1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione).

I reati di cui agli articoli 1 e 2 della legge sopra richiamata si realizzano quando sono integrate condotte finalizzate a:

- importare, esportare o riesportare esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e s.m.i. per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo e s.m.i.;
- violare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i.;
- utilizzare i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasportare o fare transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

s.m.i. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington;

- commerciare piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i.;
- detenere, utilizzare per scopi di lucro, acquistare, vendere, esporre o detenere per la vendita o per fini commerciali, offrire in vendita o comunque cedere esemplari senza la prescritta documentazione.

Il reato di cui all'articolo 3-bis della legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a falsificare o alterare certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, usare certificati o licenze falsi o alterati.

Il reato di cui all'articolo 6 della legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, così come individuati ed elencati con decreto dal Ministro dell'Ambiente.

Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 del D. Lgs. n. 202/2007)

La fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui il Comandante di una nave, salvo che il fatto costituisca più grave reato, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni di cui all'art. 4 sono puniti con l'arresto da 6 mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione cagiona danni permanenti, o comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 del D. Lgs. n. 202/2007)

La fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui il Comandante di una nave, salvo che il fatto costituisca più grave reato, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione cagiona danni permanenti, o comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 della L. n. 549/93)

Ai fini che rilevano in questa sede, si precisa che i nuovi articoli di legge destinati ad incidere sul D. Lgs. 231/01 - il cui art. 25-undecies è stato modificato, appunto, dalla Legge n. 68/2015 - sono i seguenti:

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

Il reato in questione si realizza quando (chiunque) in modo abusivo cagiona una compromissione o un deterioramento in modo significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Qualora la condotta sia effettuata in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. La pena è la reclusione da due a sei anni.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

La fattispecie incriminatrice contempla le condotte che esulano dai casi contemplati dall'art.434 (fatti diretti a cagionare il crollo di una costruzione o disastri), allorché sia cagionato abusivamente un disastro ambientale.

Le ipotesi delittuose, di seguito indicate, di seguito sono espressamente previste.

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

È previsto l'aumento di pena nell'ipotesi di disastro in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

La fattispecie in esame contempla le ipotesi colpose delle condotte di cui agli articoli che precedono. Pertanto se le condotte sopra descritte (Art. 452 bis – 452 quater) sono commesse per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Inoltre vi è una diminuzione di un terzo della pena nell'ipotesi di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.)

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

La fattispecie incriminatrice contempla la condotta di (chiunque) abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Tale condotta è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Qualora vi sia il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, la pena di cui al primo comma è aumentata. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La pena della reclusione è aumentata da tre a otto anni qualora si tratti di rifiuti ad alta radioattività.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli art. 28, 30, 32 bis e 32 ter c.p.

Legge n. 549/1993 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente).

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a: violare quanto disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in merito ai termini e le modalità di utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A, allegata alla legge 549/1993, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore dello stesso, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla medesima legge, ovvero le disposizioni inerenti gli usi essenziali delle stesse; produrre, utilizzare, commercializzare, importare ed esportare le sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla legge n. 549/1993.

D. Lgs. n. 202/2007 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.)

I reati in questione si realizzano quando: il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso o cooperazione, che dolosamente o colposamente violano le disposizioni in merito agli scarichi in mare.

Le modifiche apportate dalla Legge n. 68/2015

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), entrata in vigore il 29 maggio 2015, ha inserito nel Libro Secondo del Codice Penale il Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), contenente gli artt. 452-bis - 452-undecies c.p.

3.6.14 Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Si descrive qui brevemente la fattispecie contemplata nell'art. 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/01, aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012 e modificato dalla L. n. 161/2017)

Il reato punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini di legge o con permesso revocato o annullato.

La responsabilità amministrativa della società rileva qualora si verifichi una delle seguenti aggravanti:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dall'art. 603- bis del codice penale.

Impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno (Art. 22, commi 12, 12 bis e 12 ter D. Lgs. n. 286/98)

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis c.p.

Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 1, 3, 3 bis e ter D. Lgs. n. 286/98)

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

La norma punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona (comma 1).

Inoltre, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti (comma 3).

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata (comma 3 bis).

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (Art. 12 bis D. Lgs. n. 286/98)

La fattispecie di reato si consuma nell'ipotesi in cui Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto deriva la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

3.6.15 Esemplicazioni di condotte criminosi rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per le condotte di Xenofobia e razzismo.

La Legge Europea 2017 - Legge del 20 novembre 2017, nr. 167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea", entrata in vigore il 12 dicembre 2017, ha introdotto l'art. 25 terdecies D. Lgs. n. 231/01.

È stato configurato un nuovo reato - presupposto, idoneo ad ingenerare responsabilità in capo all'ente, nelle ipotesi in cui siano commessi fatti di propaganda, istigazione od incitamento riguardanti la negazione, la minimizzazione o l'apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra.

Si ritiene che i reati di cui al presente paragrafo siano configurabili nell'ambito delle attività di Italiana Carburanti S.p.a. soltanto astrattamente; si preferisce pertanto, allo stato, non esemplificare le relative condotte criminosi al fine di meglio focalizzare l'attenzione sulla realtà di Consorzio Stabile Impero.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

La norma punisce chiunque:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Disponendo, altresì, il divieto di costituzione di ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

È prevista la reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Circostanza aggravante (art. 604 ter c.p.)

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

3.6.16 Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e dei giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Frode in competizione sportiva (art. 1 della Legge n. 401/1989)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque offra o prometta danaro, o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

L'autore del reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse (art. 4 della Legge n. 401/1989)

Tale ipotesi di reato si configura allorché chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516.

Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

3.6.17 Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per i delitti tributari

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 del D. Lgs. n. 74/2000)

La norma intende sanzionare chiunque abbia la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relativi a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La pena prevista è della reclusione da quattro a otto anni.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. n.74/2000)

La norma intende punire chiunque abbia la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

Il reato è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D. Lgs n. 74/2000)

Tale ipotesi punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il reato è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs n. 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura nell'ipotesi in cui chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'autore del reato è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs n. 74/2000)

Il reato punisce chiunque, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000)

È punita la condotta, con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi, di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

1. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;
2. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2.000.000.

Omessa dichiarazione (art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 50.000.

Inoltre, È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000.

Non si configura la presente fattispecie di reato se la dichiarazione è presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione (art. 10 quater del D. Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a euro 50.000.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.

3.6.18 Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per i delitti di contrabbando

Si descrivono brevemente le fattispecie contemplate nell'art. 25 sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/01, modificato nel testo dal D. Lgs n. 141/2024.

Le fattispecie di reato di cui all'art. 25 sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001 è stato modificato dal D. Lgs. n. 141/2024, recante disposizioni complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

sanzionatorio in materia di accisi e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, il quale ha, altresì, abrogato il Testo unico disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. n. 43/1973).

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (Art. 40 D. Lgs. n. 504/1995)

La norma in esame punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
- b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
- d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
- e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
- g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Se la quantità di prodotti energetici è superiore a ((10.000 chilogrammi)) la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (Art. 41 bis D. Lgs. n. 504/1995)

La fattispecie in esame punisce, fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.

Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:

- a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;
- b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.

Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi (Art. 40 ter D. Lgs. n. 504/1995)

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

La fattispecie in esame statuisce una serie di circostanze aggravanti se i fatti previsti dall'articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

Circostanze attenuanti (Art. 40 quater D. Lgs. n. 504/1995)

La fattispecie in esame stabilisce che le pene previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40 quinquies D. Lgs. n. 504/1995)

Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.

Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.

Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati (art. 40 sexies D. Lgs. n. 504/1995)

La fattispecie in esame dispone che ove, all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli [articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111](#), o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della [legge 22 dicembre 1957, n. 1293](#), in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal competente organo dell'Amministrazione finanziaria, la chiusura dell'esercizio presso il quale è stata riscontrata la violazione ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio stesso per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese.

Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi.

Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o del provvedimento di chiusura è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs. n. 504/1995)

Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui sopra.

Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. n. 504/1995)

Tale ipotesi di reato si consuma nell'ipotesi in cui tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. n. 504/1995)

La fattispecie in esame punisce chiunque, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro:

- a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa ((mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo)) in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.

Fuori dai casi di cui alla lett. b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Circostanze aggravanti (art. 45 D. Lgs. n. 504/1995)

Le circostanze aggravanti in esame si applicano qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui sopra è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'[art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383](#).

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. n. 504/1995)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, con la reclusione da uno a cinque anni, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

- a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza;
- b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 D. Lgs. n. 504/1995)

Per le deficienze riscontrate nella verifica dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000**. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.

Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.

Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.

Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto.

Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, [commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111](#), calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione.

Le disposizioni in esame non si applicano ai tabacchi lavorati.

Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa (art. 48 D. Lgs. n. 504/1995)

Chiunque esercita un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1032 euro a 5164 euro. La stessa sanzione si applica all'esercente di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'art. 29.

Se nella verifica dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro. Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla quantità estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 154 euro a 929 euro.

Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrate nel periodo preso a base della verifica:

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

- a) degli oli combustibili non superiori all'uno per cento della quantità estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale;
- b) dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica

L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalità prescritte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nei casi in cui è prescritta.

Irregolarità nella circolazione (art. 49 D. Lgs. n. 504/1995)

I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.

Nei casi di cui sopra, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se in più, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.

Nei casi di irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.

Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'[articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627](#), quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.

Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative (alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione (art. 82 del D. Lgs n. 141/2024)

La fattispecie in esame punisce chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano.

La pena è della multa da 100% al 200% dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 del D. Lgs n. 141/2024)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

La pena è della multa da 100% al 200% dell'ammontare dei diritti di confine dovuti.

Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 del D. Lgs n. 141/2024)

Il reato in esame punisce chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'art. 39 quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il reato è punito con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti in precedente, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000,00.

Inoltre, se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

- a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500,00;
- b) superiore a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000,00.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 del D. Lgs. n. 141/2024)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Il reato è punito con la pena della reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di 10 o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

3.6.19 Esemplicazioni di condotte criminosi rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per i reati contro il patrimonio culturale

Si descrivono qui brevemente alcune delle fattispecie contemplate negli artt. 25 septiesdecies e duodevices del D. Lgs. n. 231/01, aggiunto dalla Legge n. 22/2022.

Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

La fattispecie incriminatrice contempla la condotta di chi si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

La pena è della reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Inoltre, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da uno o più circostanze previste nel primo comma dell'art. 625 c.p. e se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.)

La fattispecie incriminatrice punisce la condotta di chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia il possesso a qualsiasi titolo.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 e euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.)

La norma punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.)

La fattispecie incriminatrice si realizza qualora chiunque formi, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni

Inoltre, chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.)

La norma in esame punisce, con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

1. chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
2. chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
3. l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.)

La norma incriminatrice punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater c.p., 518 quinquies c.p., 518 sexies c.p. e 518 septies c.p., importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518 undecies c.p.)

La fattispecie di reato si consuma nell'ipotesi in cui l'autore del reato trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.)

La norma in esame punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili, beni culturali o paesaggistici, propri o altrui.

La pena è della reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

La stessa disposizione, al comma 2, punisce chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.)

La norma in esame punisce, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1. chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
2. chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
3. chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
4. chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.)

La fattispecie incriminatrice punisce chi sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.)

La norma in esame punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

La pena è della reclusione da dieci a sedici anni.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

3.6.20. Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per i delitti di mutilazione degli organi genitali femminili

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

La norma punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Inoltre, chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

3.6.21 Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Carbone Costruzioni srl per i delitti transnazionali

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

La norma punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

La fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui chiunque, dopo che sia stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato di associazione per delinquere si consuma quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli [600](#), [601](#), [601 bis](#) e [602](#), nonché all'articolo [12](#), comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli [600 bis](#), [600 ter](#), [600 quater](#), [600 quater 1](#), [600 quinquies](#), [609 bis](#), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, [609 quater](#), [609 quinquies](#), [609 octies](#), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e [609 undecies](#), si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

La norma incriminatrice punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 1, 3, 3 bis e ter D. Lgs. n. 286/98)

La norma punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona (comma 1).

Inoltre, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- c) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- d) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- e) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- f) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- g) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti (comma 3).

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata (comma 3 bis).

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

- h) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- i) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del D.P.R. n. 309/1990)

La norma incrimina la fattispecie di reato di quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 86 del D. Lgs. n. 141/2024)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Il reato è punito con la pena della reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di 10 o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

4. IL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DAL CONSORZIO STABILE IMPERO

4.1 *Profilo della Società e cenni storici*

Ragione sociale: Carbone Costruzioni srl

Sede legale: Via Cavour, 244 – 00184 Roma (RM)

Unità locale: Strada Costa degli Olmi snc – 84077 Torre Orsaia (SA)

Partita IVA: 05066610659

Anno costituzione: 31 luglio 2012

Numero di dipendenti a giugno 2025: n. 25 dipendenti.

Per una miglior conoscenza dell'assetto aziendale, del core business e delle certificazioni in possesso della Società, si rimanda al paragrafo 2 della presente parte generale ed alla visura camerale.

4.2 *Struttura organizzativa*

La struttura organizzativa della società è riflessa nell'organigramma aziendale a cui si fa rimando.

ALLEGATO N. [1]

4.3 *Obiettivi e finalità del modello*

Con l'adozione del modello, la Carbone Costruzioni srl si pone l'obiettivo di dotarsi di un sistema di controllo interno che risponda alle finalità e alle prescrizioni del D. Lgs. n. 231/2001.

La finalità del modello è di attuare un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, in totale sintonia con il concetto di elusione fraudolenta del modello previsto dall'art. 6 del decreto.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

In particolare, mediante l'individuazione dei processi e delle attività esposti al rischio di reato il modello si propone le finalità di:

- diffondere la necessaria consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della società di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel modello, in un illecito sanzionabile, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della società;
- sottolineare che, tali forme di comportamento illecito, sono sistematicamente condannate dalla società, in quanto sono contrarie ai principi etico - sociali cui si attiene, oltre che alle disposizioni di legge;
- informare tutti gli interessati che la violazione delle prescrizioni contenute nel modello organizzativo di gestione e controllo comporterà l'applicazione di sanzioni, tra cui la risoluzione del rapporto contrattuale;
- consentire alla società, grazie ad una costante azione di monitoraggio sui *"processi e attività a rischio di reato"*, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

4.4 Metodologia operativa per implementazione del modello e suo aggiornamento

La figura 1 rappresenta le fasi attraverso le quali è stato sviluppato il processo di risk assessment finalizzato alla costruzione del modello della Carbone Costruzioni srl

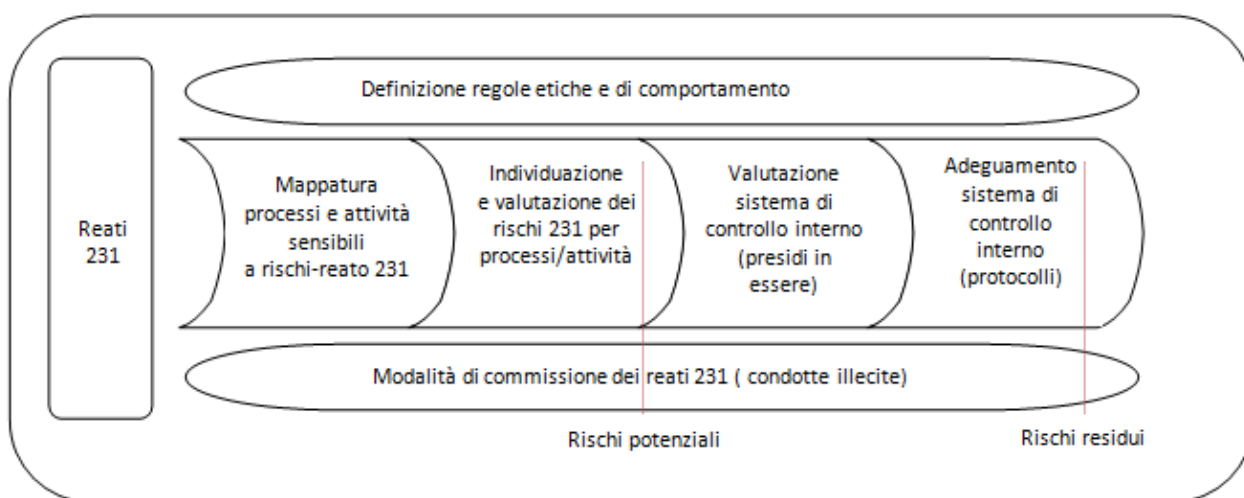


Fig.1: processo di risk assessment o valutazione dei rischi e dei controlli

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Definizione regole etiche e di comportamento

- elaborazione del Codice Etico quale linea di condotta della società.

Mappatura dei processi sensibili

- esame della documentazione aziendale disponibile presso la società (Manuale della qualità, procedure e regolamenti interni, organigramma, documento di valutazione dei rischi, etc.);
- realizzazione incontri con le funzioni aziendali;
- individuazione dei processi e delle attività a rischio-reato 231 (elenco processi e attività sensibili).

Individuazione valutazione dei rischi 231

- individuazione dei rischi potenziali con specifico riferimento ai processi e alle attività sensibili (elenco dei rischi potenziali di commissione dei reati 231);
- individuazione e contestualizzazione della possibile modalità teorica di commissione degli illeciti.

Valutazione del sistema di controllo interno

- analisi del sistema di controllo interno e dei presidi già esistenti al fine di verificarne l'adeguatezza a prevenire o individuare i comportamenti illeciti;
- valutazione dei rischi residui.

Adeguamento del sistema di controllo interno

- analisi dei rischi residui;
- individuazione di azioni e protocolli volti all'adeguamento del sistema di controllo.

I protocolli sono un sistema organico di norme diretti a strutturare un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi individuati:

- **codice etico**
- **protocolli operativi**
- **flussi informativi OdV**

4.5 Struttura del modello

Il modello si compone di una **parte generale** e di una **parte speciale**. Sono parte integrante del modello anche il **codice etico**, il **sistema disciplinare** e gli **allegati** al modello.

Nella **parte generale** sono descritti:

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

- le finalità, i contenuti ed i reati previsti dal decreto (in sintesi i riferimenti normativi);
- le caratteristiche del modello adottato;
- l'approccio operativo seguito nella costruzione del modello;
- le funzioni ed i poteri dell'organismo di vigilanza;
- la comunicazione ed il coinvolgimento del personale sul modello.

Nella **parte speciale** sono descritti:

- la descrizione delle fattispecie di reato;
- le procedure adottate nel sistema di controllo interno;
- i protocolli e le azioni previste per l'adeguamento del sistema di controllo interno.

La **parte speciale** del modello è organizzata per sezioni e ciascuna sezione corrisponde ad una categoria di reato tra quelle previste dal D. Lgs. 231/01. Le sezioni presenti sono relative alle categorie di reato che hanno rilevanza per la Carbone Costruzioni srl

Il **codice etico** descrive i principi etici e comportamentali a cui devono conformarsi tutti i destinatari del modello (amministratori, dipendenti e collaboratori, consulenti, fornitori, etc.).

Nel **sistema disciplinare** sono indicate le sanzioni disciplinari per soggetto destinatario (amministratori, dipendenti e terzi destinatari), nonché il procedimento di applicazione e irrogazione delle sanzioni per le categorie di destinatari evidenziate.

Il modello approvato sarà oggetto di attività di aggiornamento e revisione periodica.

Le revisioni al modello dovranno ritenersi necessarie a seguito di:

- **aggiornamenti normativi;**
- **significativi cambiamenti nell'organizzazione;**
- **variazioni nei processi e nelle attività aziendali o aree di business;**
- **verificarsi di eventi straordinari (gravi violazioni, contestazioni, sanzioni ecc.).**

Allegato al modello il **documento di riepilogo delle attività di risk assessment.**

ALLEGATO N. [2]

Il Manuale della qualità, le procedure, l'organigramma, i mansionari, il Documento di Valutazione dei rischi aziendali ed in generale tutti documenti richiamati nel modello ed allegati, essendo documenti operativi e soggetti a revisione costante, non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'intero modello ma

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

necessiteranno di essere approvati dalle funzioni aziendali preposte e messi a conoscenza dell'OdV incaricato.

4.6 Processi e attività sensibili

In ragione delle attività e dalla natura giuridica della Carbone Costruzioni srl si è ritenuto di focalizzare l'attenzione sui rischi di commissione dei seguenti reati, tra quelli rientranti nel perimetro dei reati del D. Lgs. n. 231/01:

La tabella sotto riportata sintetizza i reati a cui risulta essere esposta la Carbone Costruzioni srl

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati
3. Delitti di criminalità organizzata
4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio
5. Delitti contro l'industria e il commercio
6. Reati societari
7. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
8. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
9. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
10. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
11. Reati ambientali
12. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
13. Reati transnazionali
14. Razzismo e xenofobia
15. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
16. Reati tributari
17. Contrabbando
18. Reati contro il patrimonio culturale

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

19. Delitti di mutilazione degli organi femminili
20. Reati transnazionali

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Requisiti dell'organismo di vigilanza

In base a quanto disposto dagli articoli 6, comma 1, lett. *b)* e 7, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 231/2001, l'organismo di vigilanza deve possedere requisiti di:

- **autonomia:** deve essere assicurata all'OdV completa autonomia, intesa come libera e capacità decisionale, di autodeterminazione e di azione. Tale autonomia va esercitata soprattutto rispetto ai vertici societari, nel senso che l'organismo dovrà rimanere estraneo a qualsiasi forma di interferenza e pressione da parte dei vertici stessi. L'autonomia comporta infine la possibilità per l'organismo di vigilanza di autodeterminarsi fissando le proprie regole comportamentali e procedurali per il tramite di un regolamento dallo stesso adottato.
- **indipendenza:** la posizione dell'organismo di vigilanza deve essere quella di un organismo terzo gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando, libero da legami di sudditanza rispetto al vertice aziendale, capace di adottare provvedimenti ed iniziative insindacabili.
- **professionalità:** il requisito della professionalità assume connotati prettamente soggettivi, che andranno verificati per ciascun componente, con una preventiva analisi del *curriculum vitae* e delle concrete esperienze lavorative di ognuno di essi. In particolare, occorre che l'OdV sia composto da soggetti dotati di specifiche conoscenze in materia legale, di metodologie ed attività di controllo, valutazione e gestione dei rischi, organizzazione aziendale, finanza, revisione e gestione, ecc., oltre che capacità specifiche in relazione all'attività ispettiva.
- **continuità di azione:** la continuità di azione va intesa in termini di effettività dell'attività di vigilanza e controllo ed in termini di costanza temporale dello svolgimento delle funzioni dell'OdV.
- **onorabilità:** i componenti dell'organismo di vigilanza, visto il ruolo che sono chiamati a ricoprire, devono presentare necessariamente un profilo etico di indiscutibile valore. Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al decreto, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

5.2 Nomina e durata dell'organismo di vigilanza

L'organismo di vigilanza viene nominato dall'organo amministrativo contestualmente all'adozione del modello. La delibera di nomina ne determina anche il compenso e la durata.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

L'organo amministrativo definisce le cause di decadenza, di revoca e di ineleggibilità dalla carica di membri dell'OdV. La nomina dell'OdV, i suoi compiti ed i suoi poteri, sono oggetto di tempestiva comunicazione alla struttura organizzativa.

La nomina quale componente dell'organismo di vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di:

- onorabilità;
- integrità;
- rispettabilità e professionalità;
- assenza di cause di ineleggibilità.

Sono ritenute cause di ineleggibilità:

- la presenza di una delle circostanze di cui all'articolo 2382 del codice civile in relazione al singolo componente dell'OdV;
- la presenza di situazioni che hanno determinato la perdita dei requisiti di autonomia e indipendenza del singolo componente dell'OdV;
- l'avvio di indagini nei confronti del singolo componente dell'OdV per reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001;
- la sentenza di condanna, anche non definitiva, del singolo componente dell'OdV, per aver commesso uno dei reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001, del singolo componente dell'OdV.

Il componente dell'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di detti motivi di ineleggibilità. Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente dell'OdV in sostituzione di altro membro dell'organismo stesso.

Se nel corso dell'incarico viene a mancare un membro dell'OdV (ad es. per dimissioni o revoca), gli altri provvedono ad informare l'organo amministrativo della società che provvederà alla nomina del sostituto.

La revoca dalla carica di componente dell'OdV (anche limitatamente ad un solo componente di esso) e l'attribuzione di tale carica ad altro soggetto potranno avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera dell'organo amministrativo e con l'approvazione del collegio sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'organismo di vigilanza potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi sopra evidenziati;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico conferito all'OdV;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

- *“l'omessa o insufficiente vigilanza”* da parte dell'organismo di vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del decreto.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un **regolamento di funzionamento** che disciplina, peraltro, anche la durata in carica e tutti gli aspetti relativi al funzionamento dell'organismo stesso.

5.3 Poteri e Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

I principali compiti affidati all'OdV hanno ad oggetto:

Verifica e vigilanza sul modello:

- verificare l'adeguatezza del modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziare l'eventuale realizzazione;
- verificare l'effettività del modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal modello stesso.

Aggiornamento del modello:

- promuovere all'organo amministrativo l'adeguamento del modello, al fine di migliorare l'adeguatezza e l'efficacia (in considerazione di eventuali interventi normativi, variazioni della struttura organizzativa, violazioni del modello).

Informazione e formazione sul modello:

- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione e formazione del modello presso tutti i destinatari;
- riscontrare con la opportuna tempestività, le richieste di chiarimento provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse o collegate al Modello.

Gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV:

- assicurare il puntuale adempimento, da parte delle funzioni aziendali interessate, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del modello;
- esaminare e valutare tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del modello;
- informare gli organi competenti, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del modello;

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

5.4. *Segnalazioni e flussi informativi all'organismo di vigilanza*

Eventuali segnalazioni relative alla violazione del modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole etiche e di condotta adottate dalla società devono essere inviate all'OdV.

A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno inoltre essere oggetto di segnalazione all'OdV:

- **I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti di cui al D. Lgs. n. 231/2001;**
- **le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;**
- **le notizie relative alla commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dalle prescrizioni del modello di organizzazione e controllo;**
- **le notizie relative a procedimenti disciplinari svolti e ad eventuali sanzioni irrogate attinenti al modello e degli eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.**

Oltre a quanto previsto relativamente alle segnalazioni le funzioni aziendali individuate, nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza, sono tenute a fornire, con periodicità o ogni qualvolta l'evento si verifichi, all'organismo di vigilanza le informazioni previste e codificate nei flussi informativi codificati nel modello o in apposita procedura.

Ogni informazione e segnalazione prevista nel modello è conservata dall'organismo di vigilanza in un apposito archivio in conformità alle disposizioni contenute nel decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy). A carico dei componenti l'organismo di vigilanza vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro mandato.

5.5 *Reporting dell'organismo di vigilanza verso gli organi sociali*

L'Organismo di Vigilanza deve comunicare all'organo amministrativo:

- Il piano annuale delle attività che intende svolgere;
- Lo stato avanzamento delle attività rispetto al piano formulato ed eventuali modifiche;
- Le segnalazioni pervenute ed eventuali problematiche emerse nelle attività di verifica;

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

- La relazione con cadenza almeno annuale in merito all'attuazione del modello segnalando la necessità di interventi di miglioramento del modello.

Altri report sull'attività dell'OdV possono essere redatti su specifica richiesta dell'organo amministrativo.

L'organismo di vigilanza si relaziona periodicamente anche con il collegio sindacale e la società di revisione, quest'ultima, se nominata.

6. *L'istituto del whistleblowing*

Con l'approvazione della proposta di legge A.C. n. 3365-B ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"), il whistleblowing, istituto di origine anglosassone nato per tutelare in primis i dipendenti pubblici, autori di segnalazioni di illeciti in funzione anticorruzione, ha trovato applicazione anche nel settore privato.

Il secondo comma della legge ha previsto, infatti, la modifica dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, attraverso l'inserimento di tre nuovi commi.

Con il citato istituto, la Società garantisce la possibilità di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, "segnalazioni circostanziate di condotte illecite" rilevanti ai sensi della normativa 231, "fondate su elementi di fatto precisi e concordanti", o "violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente" di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte sia ai soggetti in funzione apicale che i sottoposti.

Così come riferito da Confindustria nelle recenti linee guida: *"A seguito delle modifiche apportate dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono contenere un sistema di segnalazioni conforme a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 bis del Decreto 231 in relazione a: canali di segnalazione, garanzia della riservatezza del segnalante; divieto di atti ritorsivi e integrazione del sistema disciplinare.*

In relazione all'attuazione di tale disciplina, le Linee Guida evidenziano come – al di là del rispetto delle disposizioni dettate in materia di privacy – la riservatezza del segnalante deve essere tenuta distinta dall'anonimato, in considerazione del fatto che, per garantire al segnalante un'adeguata tutela, è necessario che lo stesso sia riconoscibile.

Ciò non esclude la possibilità di segnalazioni anonime, che, tuttavia, per essere maggiormente attendibili, dovrebbero essere consentite solo se adeguatamente documentate o dettagliate.

Quanto all'utilizzo di modalità informatiche atte a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante – oltre a un richiamo alle indicazioni fornite dall'ANAC – le Linee Guida evidenziano la possibilità di utilizzare piattaforme informatiche ovvero l'attivazione di apposite caselle di posta elettronica.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Le procedure in materia di whistleblowing dovranno andare, quindi, di pari passo con l'attivazione degli strumenti informatici prescelti dalle società. Per quanto riguarda la scelta del destinatario delle segnalazioni, questa dovrà essere effettuata in base alle dimensioni e all'organizzazione della società (o di un gruppo societario).

Le Linee Guida indicano i seguenti possibili destinatari: l'Organismo di Vigilanza; il responsabile della funzione compliance; un comitato formato da varie funzioni (ad esempio, legale, internal audit, compliance, HR); un ente o soggetto esterno dotato di comprovata professionalità, che si occupi di gestire la prima fase di ricezione delle segnalazioni in coordinamento con la società e funga da filtro delle medesime; il datore di lavoro delle PMI.

In ogni caso, anche se non prescelto come destinatario delle segnalazioni, l'Organismo di Vigilanza dovrà essere coinvolto in funzione dell'attività di controllo svolta su tematiche rilevanti in relazione alla disciplina di cui al Decreto 231.

Infine, in considerazione del recente D. Lgs. n. 63/2023, che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 "riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" – sono state introdotte importanti novità per ciò che concerne la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, prevedendo altresì l'istituzione di diversi canali di segnalazione, estendendo l'ambito oggettivo delle medesime; oltre a poter segnalare condotte illecite, ritenute rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, i whistleblower, infatti, potranno indirizzare alle funzioni preposte alla ricezione ed alla gestione delle segnalazioni:

- informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni del diritto interno o del diritto UE;
- attività illecite non ancora compiute, ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti.

Al fine di garantire effettività al presente modello di organizzazione, gestione e controllo ed in ottemperanza di quanto previsto dal D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva UE 2019/1937 "riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" e disciplinata la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle amministrazioni pubbliche o degli enti privati, la Società ha previsto più canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, ossia:

- 1) la segnalazione all'ODV mediante casella di posta elettronica dedicata;
- 2) la segnalazione anonima mediante apposita modulistica presso la bacheca "segnalazioni 231" presente in azienda e nei diversi cantieri in cui sono impegnati i dipendenti della Società, prevedendo il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, ad eccezione dei casi di falsa segnalazione;
- 3) la segnalazione anonima mediante apposita sezione "segnalazioni" presente sul sito web della Società.

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Avverso l'adozione di eventuali misure ritorsive o discriminatorie, si prevede la possibilità di sporgere denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro o ad un'organizzazione sindacale e, in ogni caso, si stabilisce la nullità del licenziamento, del mutamento delle mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, con un'inversione dell'onere della prova che pone in capo al datore di lavoro l'onere di dimostrare che l'irrogazione di sanzioni disciplinari o l'adozione di altra misura avente effetti pregiudizievoli nei confronti del segnalante (demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altra misura organizzativa aventi effetti negativi) sia fondata su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

7. DIFFUSIONE E FORMAZIONE DEL MODELLO

7.1 Attività di diffusione e formazione

Ai fini dell'attuazione del modello la società promuove le attività di diffusione e formazione del modello per garantire l'effettiva conoscenza ai destinatari con modalità differenti in relazione al diverso grado di coinvolgimento nei processi sensibili e alla tipologia di rapporto instaurato con la società.

Il modello è comunicato formalmente agli organi sociali ed ai dipendenti della società mediante:

- **riunione informativa su finalità e contenuti del modello (espressamente prevista per funzioni apicali);**
- **note informative interne (ad esempio comunicazioni allegate a buste paga per i dipendenti);**
- **affissione in bacheca del codice etico e sistema disciplinare, parti integranti del modello;**
- **supporti informatici o pubblicazione della documentazione sui server e intranet della società;**
- **e-mail.**

Per i nuovi assunti si prevede la consegna di un set informativo, costituito da un estratto del modello e dal Codice Etico e con cui assicurare agli stessi le conoscenze considerate di maggior rilievo.

Per i terzi destinatari tenuti al rispetto del modello, si prevede l'inoltro di una comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione del modello e del Codice Etico (comunque pubblicati sul sito della società).

Per garantire l'effettiva conoscenza del modello, ai dipendenti, la società, in collaborazione con l'OdV, su base periodica pianifica ed attua adeguati interventi formativi.

Per le funzioni apicali o per le funzioni che operano in aree sensibili sono previste inoltre sessioni specifiche di formazione pianificate nel corso dell'anno con l'approfondimento di reati specifici e illustrazione di casi concreti.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria, sarà cura dell'OdV in collaborazione con la società mantenere traccia della frequenza e della partecipazione nonché della registrazione e verifica delle conoscenze acquisite. L'attività di formazione, come peraltro previsto dalle linee guida Confindustria, può essere erogata in presenza o con il supporto di piattaforme e-learning.

8. CONCLUSIONE

Il Modello Organizzativo è stato approvato dall'organo amministrativo ed è stato ratificato dai Soci con delibera assembleare.

Il Modello Organizzativo è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verifichino mutamenti dell'organizzazione o delle attività dell'impresa, ovvero delle norme di riferimento.

È fatto obbligo a chiunque operi nell'impresa o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello Organizzativo ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

Copia del Modello Organizzativo e dei documenti ad esso allegati, nonché di revisioni e aggiornamenti successivi è depositata presso la sede legale della Società ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla ed è, altresì, pubblicata sul sito Internet della Società per consentirne la conoscibilità ai terzi.